SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 23 novembre 1995 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 20 novembre 1995, n 495.

Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, recante disposizioni urgenti in tema di contenzioso tributario e per l'attivazione di uffici periferici del Ministero delle finanze.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, recante disposizioni urgenti in tema di contenzioso tributario e per l'attivazione di uffici periferici del Ministero delle finanze.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 novembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli* DINI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n 2144):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DINI) e dal Ministro delle finanze (FANTOZZI) il 27 settembre 1995.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 27 settembre 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 28 settembre 1995.

Esaminato dalla 6ª commissione il 3 e 4 ottobre 1995

Esaminato in aula e approvato il 12 ottobre 1995

Camera dei deputati (atto n. 3261):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 13 ottobre 1995, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 18 ottobre 1995.

Esaminato dalla VI commissione il 25 ottobre 1995; 7 e 8 novembre 1995.

Esaminato in aula il 13 novembre 1995 e approvato il 16 novembre 1995.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 226 del 27 settembre 1995.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 27, è ripubblicato il testo del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

95G0538

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1995.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio alla sig.a Alda Merini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire una assegno straordinario vitalizio di L. 19.000.000 annue alla sig.a Alda Merini, poetessa, che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 1995;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 21 luglio 1995, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di lire diciannovemilioni alla sig.a Alda Merini, nata a Milano il 21 marzo 1931.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 1186 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1995
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 61

95A6907

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 luglio 1995.

Determinazione, per l'anno 1995, dell'importo della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali e ordinarie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 31 della legge 14 agosto 1967, n. 800;

Viste le circolari in data 4 marzo 1986, 25 luglio 1987, 29 luglio 1988, 11 agosto 1989, 30 dicembre 1991 e 26 gennaio 1993, 26 marzo 1994, 5 dicembre 1994 e 11 gennaio 1995, «Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia»;

Ritenuto di determinare, per l'esercizio finanziario 1995, l'importo della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali e ordinarie;

Sentita la commissione centrale per la musica nel corso della seduta del 5 luglio 1995;

Decreta:

La quota a recita, per l'esercizio finanziario 1995, è così determinata:

Art. 1.

Stagioni liriche tradizionali:

quota base: 70 milioni da assegnare agli spettacoli di balletto, entrate proprie minime 60% della quota a recita. Numero minimo medio delle prove: 12;

2ª quota: 75 milioni, da assegnare per le recite liriche ospitate e per quelle direttamente prodotte senza l'impiego del coro e con l'utilizzazione di artisti extracomunitari. Entrate proprie minime: 60% delle quote a recita. Numero minimo medio delle prove: 12;

1ª quota maggiorata: 95 milioni, da assegnare per le recite liriche con coro, coprodotte o prodotte direttamente con l'impiego di soli artisti italiani o comunitari. Entrate proprie minime: 60% delle quote a recita. Numero minimo medio delle prove: 16 per le recite prodotte; 20 per le recite coprodotte;

2ª quota maggiorata: 105 milioni, da assegnare per recite di opere liriche prodotte che, oltre all'impiego del coro e di artisti italiani o comunitari, siano effettuate da teatri che presentino la stabilità di almeno 25 elementi di personale tecnico ed amministrativo, impiegato nella stagione musicale (lirica, balletti e concerti) con una stabilità di almeno quattro mesi. Gli stessi teatri devono altresì svolgere una significativa attività collaterale, non sovvenzionata ad altro titolo dallo Stato, da comprovarsi a consuntivo. Incasso medio per i biglietti venduti nell'intera stagione (dati riferiti al consuntivo dell'anno precedente) non inferiore a lire 35 mila e rapporto capienza complessiva del teatro/spettatori paganti non inferiore al 50%, considerati comunque i rapporti esistenti tra le capienze dei vari settori dei singoli teatri. Entrate proprie minime: 80% della quota a recita. Numero minimo medio delle prove: 20.

Le predette quote saranno ridotte del 40% qualora si tratti di opere da camera.

Il numero minimo delle prove è inderogabile per quanto riguarda l'orchestra, mentre per i gruppi corali e le parti solistiche, il direttore artistico di ciascun teatro o direttore d'orchestra — ove ne ravvisi l'opportunità in base ad esigenze di partitura ovvero a particolari valutazioni artistiche — potrà derogare, sotto la propria responsabilità, alle suddette prescrizioni in ordine al numero minimo di prove, trasmettendo in merito un'apposita, motivata relazione, debitamente sottoscritta.

I contributi integrativi vengono determinati nel modo seguente:

opere nuovissime cioè di prima esecuzione assoluta . . . . L. 15.000.000

opere di prima esecuzione locale di autore vivente o deceduto da non oltre 20 anni . . . . » 6.000.000

opere del passato non di repertorio e non rappresentate localmente da almeno un ventennio . . . . » 4.000.000

Nel caso di spettacolo misto, di cui faccia parte un'opera nuovissima, di prima esecuzione locale o del passato, gli importi dei contributi integrativi sopraindicati sono ridotti proporzionalmente secondo che l'opera costituisca 1/3, 1/2 o 2/3 dell'intero spettacolo.

La richiesta del contributo integrativo deve essere esplicitamente formulata anche a corredo dell'istanza di sovvenzione con contestuale dichiarazione del legale rappresentante dell'ente richiedente, attestante che l'opera in programma rientra in una delle tre categorie sopra elencate.

I contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale di esecuzione di opere liriche e balletti italiani:

	Senza impiego del coro	Con impiego del coro
Intero spettacolo .	L. 2.500.000	L. 3.500.000
2/3 di spettacolo .	» 1.700.000	» 2.300.000
1/3 o 1/2 spettacolo	» 1.000.000	» 1.300.000

La richiesta del contributo deve essere formulata in duplice copia di cui una in carta legale.

Art. 2.

Stagioni liriche ordinarie:

categoria «A» . . . . L. 50.000.000

categoria «A» per opera da camera (ridotta del 50%) . . . . » 25.000.000

categoria «B» . . . . » 32.000.000

categoria «B» per opera da camera (ridotta del 50%) . . . . » 16.000.000

categoria «C» . . . . » 22.000.000

categoria «C» per opera da camera (ridotta del 50%) . . . . » 11.000.000

Dette quote saranno proporzionalmente ridotte qualora, in sede consuntiva, non si verificheranno «entrate proprie» pari al 100%, pari al 70% e 40% di detti importi rispettivamente per le recite di categoria «A», «B» e «C».

I contributi integrativi vengono determinati nel modo seguente:

Contributi integrativi per l'allestimento di opere di autore italiano:

per opere nuovissime cioè di prima esecuzione assoluta . . . . L. 13.000.000

per opere di prima esecuzione locale di autore vivente o deceduto da non oltre 20 anni . . . . » 5.000.000

per opere del passato non di repertorio e non rappresentate localmente da almeno un ventennio . . » 3.000.000

Contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale di esecuzione di opere liriche e di balletti italiani inediti. Il contributo è concesso, per la preparazione delle partiture, degli spartiti, e del materiale d'orchestra, nelle seguenti misure:

	Senza impiego del coro	Con impiego del coro
Per opera o balletto costituente intero spettacolo	L. 2.500.000	L. 3.500.000
Per opera o balletto costituente i 2/3 dello spettacolo .	» 1.700.000	» 2.300.000
Per opera o balletto costituente 1/3 o 1/2 dello spettacolo	» 1.000.000	» 1.300.000

La concessione del contributo di cui sopra è subordinata all'impegno da parte dell'assegnatario di cedere gratuitamente il predetto materiale musicale all'autore dell'opera o del balletto ad avvenuta rappresentazione, nonché di rimborsare lo stesso delle spese da lui eventualmente sostenute per la preparazione del materiale.

La richiesta del contributo deve essere formulata in duplice copia, di cui una in carta legale.

Roma, 12 luglio 1995

p. *Il Presidente:* D'ADDIO

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1995
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 57

95A6979

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 novembre 1995.

Adeguamento del limite di 100 milioni di lire a favore delle associazioni sportive dilettantistiche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, con il quale è stato stabilito che il limite di 100 milioni di lire di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 1, deve essere annualmente adeguato nella stessa misura della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante il 31 agosto di ciascun anno rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 dicembre 1993, n. 299, con il quale detto limite è stato elevato, per il periodo d'imposta 1992, a lire 105,3 milioni e, per il periodo d'imposta in corso alla data del 14 dicembre 1993, a lire 110 milioni, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 1994, con il quale detto limite è stato ulteriormente elevato per il periodo d'imposta in corso alla data del 24 novembre 1994, a lire 114,510 milioni;

Visto che occorre procedere all'adeguamento medesimo a far tempo dal mese di settembre 1995;

Vista la lettera del 18 settembre 1995 con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1995 rispetto al medesimo valore riferito al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1994 è pari al 4,7 per cento;

Considerato che si deve procedere alla determinazione nelle predette misure del soprarichiamato adeguamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 1995;

Decreta:

Art. 1.

Il limite di 100 milioni di lire stabilito nell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, che, per effetto della variazione percentuale relativa ai periodi settembre 1991-agosto 1992, settembre 1992-agosto 1993 e settembre 1993-agosto 1994 è stato elevato, rispettivamente, a lire 105,3 milioni per il periodo d'imposta 1992, a lire 110 milioni per il periodo d'imposta 1993, ed a lire 114,510 milioni per il periodo d'imposta 1994, è ulteriormente elevato, per il periodo d'imposta in corso alla data del presente decreto, a L. 119.892.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1995

Il Presidente: DINI

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1995
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 80

95A7025

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 14 novembre 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei procuratori legali.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Garcia Diaz Leticia Mercedes presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Rilevato che l'interessata è in possesso di un titolo de licenciado en Derecho rilasciato dall'Università Las Palmas de Gran Canaria;

Rilevato che l'interessata non ha documentato di avere esercitato la professione di procuratore (o professione corrispondente) per almeno sei anni o di avere superato un esame per la abilitazione all'esercizio della professione di avvocato ex articoli 27 e 28 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;

Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Decreta:

Il titolo di Leticia Mercedes Garcia Diaz, nata a Las Palmas (GC Spagna) il 4 dicembre 1969, cittadina spagnola, de licenciado en Derecho, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei procuratori legali.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale eseguita dal Consiglio nazionale forense, davanti alla commissione costituita con decreto pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 5 del 15 marzo 1994.

La prova consisterà in un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

Per essere ammessa all'esame l'interessata presenterà al Consiglio nazionale forense una domanda, allegando una copia autenticata del presente decreto di riconoscimento.

La prova scritta consisterà nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertenti su non più di tre tra le seguenti materie a scelta della commissione:

diritto del lavoro;

diritto processuale civile;

diritto amministrativo;

diritto costituzionale;

diritto civile;

diritto commerciale;

diritto penale;

diritto processuale penale;

diritto tributario;

ordinamento forense e diritti e doveri dell'avvocato.

Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione disporrà di dieci punti di merito. L'esame si intenderà superato se il candidato avrà conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti.

Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascerà immediata certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

Roma, 14 novembre 1995

Il direttore generale: ROVELLO

95A6981

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 16 novembre 1995.

Modificazione alle caratteristiche tecniche della «Licenza comunitaria» D.G.M. 138.

IL DIRIGENTE GENERALE

CON FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Vista la normativa che regola il settore, in particolare il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché il regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Considerata l'esigenza di conseguire una maggiore caratterizzazione delle autorizzazioni comunitarie in termini di sicurezza contro le contraffazioni e quindi, la necessità di modificare la grafica del documento;

Decreta:

Art. 1.

Il modello D.G.M. 138 «Licenza comunitaria» viene modificato, nelle caratteristiche tecniche finali come segue:

stampa su carta filigranata, fanfold formato 24 x 12", monocarbo, carta colorata bleu cyan, numerazione progressiva e bollo a secco ministeriale.

Art. 2.

Le «Licenze comunitarie» descritte nell'art. 1, verranno utilizzate allorché saranno esaurite quelle stampate già in uso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1995

Il direttore generale: BERRUTI

95A6914

DECRETO 16 novembre 1995.

Modificazione alle caratteristiche tecniche della «Licenza comunitaria» D.G.M. 139.

IL DIRIGENTE GENERALE

CON FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Vista la normativa che regola il settore, in particolare il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché il regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Considerata l'esigenza di conseguire una maggiore caratterizzazione delle autorizzazioni comunitarie in termini di sicurezza contro le contraffazioni e quindi, la necessità di modificare la grafica del documento;

Decreta:

Art. 1.

Il modello D.G.M. 139 «Licenza comunitaria» viene modificato, nelle caratteristiche tecniche finali come segue:

stampa su carta filigranata, testo in nero ed in rosso, numerazione progressiva secondaria, timbro a secco ministeriale.

Art. 2.

Le «Licenze comunitarie» descritte nell'art. 1, verranno utilizzate allorché saranno esaurite quelle stampate già in uso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1995

Il direttore generale: BERRUTI

95A6915

DECRETO 16 novembre 1995.

Modificazione alle caratteristiche tecniche dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci D.G.M. 73A.

IL DIRIGENTE GENERALE

CON FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Vista la normativa che regola il settore, in particolare il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché il regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Considerata l'esigenza di conseguire una maggiore caratterizzazione delle autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci in termini di sicurezza contro le contraffazioni e quindi, la necessità di modificare la grafica del documento;

Decreta:

Art. 1.

Il modello D.G.M. 73A, autorizzazione per il trasporto internazionale di merci, viene modificato nelle caratteristiche tecniche finali come segue:

stampa su carta filigranata generica con fondino retinato di tipo figurato, testo in nero, numerazione progressiva, stampa in volta in inchiostro bleu, timbro a secco ministeriale.

Art. 2.

Le autorizzazioni descritte nell'art. 1, verranno utilizzate allorché saranno esaurite quelle stampate già in uso.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1995

Il direttore generale: BERRUTI

95A6916

DECRETO 16 novembre 1995.

Modificazione alle caratteristiche tecniche dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci D.G.M. 73B.

IL DIRIGENTE GENERALE

CON FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Vista la normativa che regola il settore, in particolare il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché il regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Considerata l'esigenza di conseguire una maggiore caratterizzazione delle autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci in termini di sicurezza contro le contraffazioni e quindi, la necessità di modificare la grafica del documento;

Decreta:

Art. 1.

Il modello D.G.M. 73B, autorizzazione per il trasporto internazionale di merci, viene modificato nelle caratteristiche tecniche finali come segue:

stampa su carta filigranata generica con fondino retinato di tipo figurato, testo in nero, numerazione progressiva, stampa in volta in inchiostro bleu, timbro a secco ministeriale.

Art. 2.

Le autorizzazioni descritte nell'art. 1, verranno utilizzate allorché saranno esaurite quelle stampate già in uso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1995

Il direttore generale: BERRUTI

95A6917

DECRETO 16 novembre 1995.

Modificazione alle caratteristiche tecniche dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci D.G.M. 73C.

IL DIRIGENTE GENERALE

CON FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Vista la normativa che regola il settore, in particolare il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché il regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Considerata l'esigenza di conseguire una maggiore caratterizzazione delle autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci in termini di sicurezza contro le contraffazioni e quindi, la necessità di modificare la grafica del documento;

Decreta:

Art. 1.

Il modello D.G.M. 73C, autorizzazione per il trasporto internazionale di merci, viene modificato nelle caratteristiche tecniche finali come segue:

stampa su carta filigranata generica con fondino retinato di tipo figurato, testo in nero, numerazione progressiva, stampa in volta in inchiostro bleu, timbro a secco ministeriale.

Art. 2.

Le autorizzazioni descritte nell'art. 1, verranno utilizzate allorché saranno esaurite quelle stampate già in uso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1995

Il direttore generale BERRUTI

95A6918

DECRETO 16 novembre 1995

Modificazione alle caratteristiche tecniche dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci D.G.M. 73D.

IL DIRIGENTE GENERALE

CON FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Vista la normativa che regola il settore, in particolare il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché il regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Considerata l'esigenza di conseguire una maggiore caratterizzazione delle autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci in termini di sicurezza contro le contraffazioni e quindi, la necessità di modificare la grafica del documento;

Decreta:

Art. 1.

Il modello D.G.M. 73D, autorizzazione per il trasporto internazionale di merci, viene modificato nelle caratteristiche tecniche finali come segue:

stampa su carta filigranata generica con fondino retinato di tipo figurato, testo in nero, numerazione progressiva, stampa in volta in inchiostro bleu, timbro a secco ministeriale.

Art. 2.

Le autorizzazioni descritte nell'art. 1, verranno utilizzate allorché saranno esaurite quelle stampate già in uso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1995

Il direttore generale: BERRUTI

95A6919

DECRETO 16 novembre 1995.

Modificazione alle caratteristiche tecniche dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci D.G.M. 73F.

IL DIRIGENTE GENERALE

CON FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Vista la normativa che regola il settore, in particolare il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché il regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Considerata l'esigenza di conseguire una maggiore caratterizzazione delle autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci in termini di sicurezza contro le contraffazioni e quindi, la necessità di modificare la grafica del documento;

Decreta:

Art. 1.

Il modello D.G.M. 73F, autorizzazione per il trasporto internazionale di merci, viene modificato nelle caratteristiche tecniche finali come segue:

stampa su carta filigranata generica con fondino retinato di tipo figurato, testo in nero, numerazione progressiva, stampa in volta in inchiostro bleu, timbro a secco ministeriale.

Art. 2.

Le autorizzazioni descritte nell'art. 1, verranno utilizzate allorché saranno esaurite quelle stampate già in uso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1995

Il direttore generale: BERRUTI

95A6920

DECRETO 16 novembre 1995.

Modificazione alle caratteristiche tecniche dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci D.G.M. 73G.

IL DIRIGENTE GENERALE

CON FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Vista la normativa che regola il settore, in particolare il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché il regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Considerata l'esigenza di conseguire una maggiore caratterizzazione delle autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci in termini di sicurezza contro le contraffazioni e quindi, la necessità di modificare la grafica del documento;

Decreta:

Art. 1.

Il modello D.G.M. 73G, autorizzazione per il trasporto internazionale di merci, viene modificato nelle caratteristiche tecniche finali come segue:

stampa su carta filigranata generica con fondino retinato di tipo figurato, testo in nero, numerazione progressiva, stampa in volta in inchiostro bleu, timbro a secco ministeriale.

Art. 2.

Le autorizzazioni descritte nell'art. 1, verranno utilizzate allorché saranno esaurite quelle stampate già in uso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1995

Il direttore generale: BERRUTI

95A6921

DECRETO 16 novembre 1995.

Modificazione alle caratteristiche tecniche dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci D.G.M. 73H.

IL DIRIGENTE GENERALE

CON FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Vista la normativa che regola il settore, in particolare il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché il regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Considerata l'esigenza di conseguire una maggiore caratterizzazione delle autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci in termini di sicurezza contro le contraffazioni e quindi, la necessità di modificare la grafica del documento;

Decreta:

Art. 1.

Il modello D.G.M. 73H, autorizzazione per il trasporto internazionale di merci, viene modificato nelle caratteristiche tecniche finali come segue:

stampa su carta filigranata generica con fondino retinato di tipo figurato, testo in nero, numerazione progressiva, stampa in volta in inchiostro bleu, timbro a secco ministeriale.

Art. 2.

Le autorizzazioni descritte nell'art. 1, verranno utilizzate allorché saranno esaurite quelle stampate già in uso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1995

Il direttore generale: BERRUTI

95A6922

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992;

Vista la tabella XLIV relativa all'ordinamento didattico universitario del corso di diploma universitario in servizio sociale, approvata con decreto ministeriale 23 luglio 1993;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 2, nell'elenco delle lauree che si conseguono presso la facoltà di scienze politiche è aggiunto:

«diploma in servizio sociale, durata del corso tre anni».

All'art. 314, nell'elenco delle scuole dirette a fini speciali, la dizione «per assistenti sociali» è soppressa.

Gli articoli da 325 a 332 relativi allo statuto della scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali, sono soppressi.

L'art. 43 relativo all'ordinamento della facoltà di scienze politiche è soppresso e sostituito dal seguente:

«La facoltà di scienze politiche conferisce la laurea in scienze politiche e il titolo di assistente sociale al compimento degli studi del diploma universitario in servizio sociale».

Dopo l'art. 65 e con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di diploma universitario in servizio sociale per trasformazione della scuola diretta a fini speciali di assistenti sociali.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN SERVIZIO SOCIALE

Art. 66 *(Istituzione e durata del corso di diploma universitario in servizio sociale)*. — Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti conoscenze adeguate di metodi e contenuti culturali e scientifici volte al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale del servizio sociale.

In particolare il corso di diploma fornirà competenze specifiche volte a prevenire e risolvere situazioni di disagio di singoli, gruppi o comunità nell'ambito del sistema organizzato dalle risorse sociali; a promuovere e coordinare nuove risorse, anche di volontariato; a svolgere compiti di gestione, organizzazione, programmazione e direzione dei servizi sociali e a contribuire ad una diffusione delle strategie di informazione sociale sui servizi e sui diritti degli utenti.

La durata del corso di diploma è di tre anni. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di assistente sociale.

Le facoltà chiamate ad assicurare la copertura degli insegnamenti del corso sono: scienze politiche, economia, magistero e medicina e chirurgia.

Art. 67 *(Accesso al corso di diploma)*. — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 68 *(Corsi di laurea e di diploma affini. Riconoscimenti)*. — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma di cui all'art. 67 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in sociologia, scienze dell'educazione (indirizzo extrascolastico) e scienze politiche (indirizzo politico-sociale o sociologico).

Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo, indicando laddove necessario le singole corrispondenze anche parziali, avendo riguardo alla loro validità culturale propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale si chiede l'iscrizione.

Art. 69 *(Articolazione del corso degli studi e del tirocinio)*. — L'attività didattica complessiva comprende 1500 ore di cui almeno 600 ore di attività pratiche di tirocinio professionale svolte sotto la guida di un docente di materia professionale e con il coordinamento di un assistente sociale operante negli enti convenzionati presso cui si svolge il tirocinio.

Le attività di tirocinio — costitutive della formazione nel servizio sociale — debbono essere svolte nel servizio sociale di qualificati enti pubblici o privati, con i quali saranno stipulate apposite convenzioni.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insieme di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi, individuate al successivo art. 70 dove per ciascuna area è previsto il numero minimo di ore di attività didattica. Al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalità esterne i moduli relativi all'area professionale potranno essere affidati ad esperti di servizio sociale con titoli ed esperienza professionale documentati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982.

Art. 70 *(Ordinamento didattico)*. — Il numero delle annualità non può essere inferiore a 15 e superiore a 18; è consentito suddividere ciascuna annualità in due moduli didattici di durata semestrale; ogni singola annualità si articola su almeno 60 ore di didattica.

Le aree disciplinari caratterizzanti sono 8; le prime 6 sono obbligatorie sul piano nazionale, mentre delle due aree seguenti almeno una dovrà essere attivata in ciascuna sede. Il piano degli studi è completato da almeno sei insegnamenti complementari tutti semestrali.

1. *Area professionale del servizio sociale*. Settori di sociologia generale (Q05A) e sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C). (Almeno cinque moduli annuali):

principi e fondamenti del servizio sociale;

politica sociale;

metodi e tecniche del servizio sociale;

organizzazione del servizio sociale.

2. *Area di metodologia delle scienze sociali*. Settori di statistica sociale (S03B) e sociologia generale (Q05A). (Almeno due moduli semestrali):

statistica sociale;

metodologia e tecnica della ricerca sociale.

3. *Area psicologica*. Settori di psicologia sociale (M11B) e psicologia dello sviluppo e dell'educazione (M11A). (Almeno tre moduli semestrali):

psicologia sociale;

psicologia dello sviluppo.

4. *Area sociologica*. Settori di sociologia generale (Q05A), di sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D), sociologia della devianza (Q05G), sociologia dei processi culturali, formativi e comunicativi (Q05B) e discipline demoetnoantropologiche (M05X). (Almeno tre moduli semestrali):

antropologia culturale;

sociologia;

teoria dei processi di socializzazione;

sociologia delle relazioni etniche;

sociologia della famiglia;

sociologia della devianza.

5. *Area giuridica*. Settori del diritto privato (N01X), di istituzioni di diritto pubblico (N09X), di diritto del lavoro (N07X), di diritto amministrativo (N10X) e di diritto penale (N17X). (Almeno tre moduli semestrali):

nozioni giuridiche fondamentali (N01X) o istituzioni di diritto privato;

diritto della sicurezza sociale o diritto del lavoro;

istituzioni di diritto pubblico (N09X);

diritto penale o diritto e procedura penale.

6. *Area della sanità pubblica*. Settori di medicina legale (F22B) e di igiene generale ed applicata (F22A). (Almeno due moduli semestrali):

medicina sociale;

igiene.

7. *Area economica*. Settori di economia politica (P01A), politica economica (P01B) e scienza delle finanze (P01C). (Almeno un modulo semestrale):

istituzioni di economia;

economia della sicurezza sociale;

economia pubblica.

8. *Area delle scienze dell'educazione*. Settori di pedagogia generale (M09A) e sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B). (Almeno un modulo semestrale):

pedagogia generale;

educazione degli adulti;

sociologia dell'educazione.

9. Le discipline complementari (tutte con modulo semestrale) saranno scelte tra le discipline obbligatorie non sostenute come tali o entro il seguente elenco, fino a concorrere al numero di insegnamenti scelto dalla struttura didattica entro i limiti del comma 1 del presente articolo:

criminologia minorile;

diritto amministrativo;

diritto del lavoro e della previdenza sociale;

diritto di famiglia;

diritto penitenziario;

diritto regionale e degli enti locali;

economia aziendale;

economia del lavoro;

etica sociale;

lingua inglese;

economia applicata;

pedagogia speciale;

psichiatria;

psicodinamica delle relazioni familiari;

psicologia di comunità;

psicologia di gruppo;

psicopatologia;

sociologia della comunicazione;

sociologia della medicina;

sociologia dell'organizzazione;

sociologia della salute;

sociologia della sicurezza sociale;

statistica;

storia contemporanea;

storia dell'amministrazione pubblica;

storia delle istituzioni politiche;

teoria e tecnica del colloquio psicologico.

10. Durante il primo biennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza e la comprensione di lingua straniera con particolare riferimento ai temi del servizio sociale. La scelta della lingua e le modalità di accertamento sono definite dal consiglio di diploma.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio professionale sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto. Le attività svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale all'estero possono essere valutate dal consiglio di diploma ai fini della frequenza di tirocinio professionale. Gli esami di tirocinio consistono nella discussione di una relazione dettagliata dell'attività professionale svolta e documentata.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti caratterizzanti e opzionali e tenuto conto della valutazione del tirocinio professionale.

Art. 71 *(Esame di diploma)*. — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dal consiglio di diploma.

L'esame consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico applicativa assegnato almeno sei mesi prima.

Art. 72 *(Regolamento del corso di diploma)*. — Il consiglio di diploma determina, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare nel regolamento sarà indicato il piano degli studi nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 70. Nel piano di studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (mono-disciplinari o integrati) con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni e semestri);

le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni;

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;

le sedi di tirocinio con cui stipulare convenzioni.

Art. 73 *(Disposizioni transitorie)*. — Fino a quando non siano emanati i regolamenti di cui all'art. 11 della legge n. 341/1990 le determinazioni che negli articoli precedenti sono rimessi al regolamento didattico saranno assunte con delibera della struttura didattica competente.

Gli studenti che abbiano conseguito il diploma della scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali possono iscriversi al terzo anno del corso di diploma nel momento nel quale viene attivato.

Gli studenti che all'atto della istituzione del corso di diploma in servizio sociale frequentano la scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali possono optare per il corso di diploma.

Gli esami sostenuti dagli studenti iscritti o diplomati presso le scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali vengono riconosciuti dal consiglio della struttura didattica competente, in funzione della loro equivalenza con gli insegnamenti impartiti nel corso di diploma secondo i criteri definiti dal consiglio della struttura didattica competente.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 31 ottobre 1995

Il rettore: ROVERSI-MONACO

95A6937

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1994, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario della facoltà di ingegneria;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 6 ottobre 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 179 al 183, titolo X, relativi alla facoltà di ingegneria, corso di diploma universitario in ingegneria aerospaziale, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli dal 179 al 186, con conseguente scorrimento degli articoli successivi:

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN INGEGNERIA AEROSPAZIALE

Art. 179 *(Istituzione del corso di diploma universitario)*. — Presso la facoltà di ingegneria è istituito il corso di diploma universitario in ingegneria aerospaziale di durata triennale.

Il corso di diploma universitario può essere articolato in orientamenti, stabiliti dalla facoltà all'atto dell'attivazione del corso di diploma.

Al compimento degli studi del corso di diploma in ingegneria aerospaziale viene conseguito il titolo di «diplomato in ingegneria aerospaziale».

I mezzi finanziari per il funzionamento del corso di diploma sono costituiti dalle tasse degli iscritti nonché da contributi assegnati, a tal fine, all'Università di Perugia tramite opportune convenzioni con Enti pubblici o privati.

Art. 180 *(Accesso al corso di diploma universitario)*. — L'iscrizione al corso di diploma è regolata dalle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti al primo anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture e alle risorse disponibili, secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove per l'ammissione al primo anno di corso sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 181 *(Corsi di laurea e diploma affini)*. — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario in ingegneria aerospaziale è dichiarato mutuamente affine a tutti i corsi di laurea della facoltà di ingegneria di cui all'art. 1 della tabella XXIX (decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 - *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1989, n. 186) e successive modifiche e integrazioni e affine ai corsi di diplomi universitari di cui alla tabella XXIX-*bis* (decreto ministeriale 31 marzo 1994 - *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1994).

Il criterio generale per il riconoscimento degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario è quello della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento della laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea; la facoltà indicherà inoltre sia gli insegnamenti integrativi atti a completare la formazione necessaria per inserirsi nel corso di laurea, sia gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire la laurea stessa. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà, inoltre, l'anno del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere; tale anno di corso non potrà essere superiore al terzo.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario in ingegneria o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario, sempre della facoltà di ingegneria, il competente consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguendo il criterio della loro utilità ai fini della formazione richiesta per il conseguimento del nuovo titolo e indicherà il piano degli studi da completare per il conseguimento del titolo stesso e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea aventi identica denominazione sono considerati strettamente affini.

La facoltà, nel riconoscere gli studi di un corso di diploma per il proseguimento nel corso di laurea strettamente affine, riconoscerà gli studi completati in misura tale che, per conseguire la laurea, il numero degli insegnamenti ulteriori, sia integrativi, sia propri del corso di laurea, non sia, di norma, superiore rispettivamente a quattro annualità e a quattordici annualità.

Art. 182 (*Articolazione del corso di studi*). — La durata degli studi del corso di diploma universitario è stabilita in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento della facoltà.

L'attività didattica complessiva del corso di diploma in ingegneria aerospaziale comprende almeno 2.100 ore organizzate in 30 moduli didattici, di cui non meno di 1.600 ore di attività didattica e non meno di 500 ore di attività pratiche di laboratorio e tirocinio.

L'attività di laboratorio potrà anche essere associata ai diversi corsi di insegnamento. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta sia all'interno che all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane e straniere. L'attività di tirocinio, svolta presso qualificate strutture pubbliche o private, opportunamente documentata e valutata potrà essere ritenuta equivalente, dal consiglio della competente struttura didattica, al massimo a due dei trenta moduli necessari per conseguire il titolo di diploma in ingegneria.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento al modulo didattico che comprende una attività didattica complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratorio ecc...) di almeno 50 ore. Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato con esito positivo, l'accertamento relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con modalità d'esame stabiliti dal consiglio di facoltà. La facoltà, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, seguirà criteri di continuità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami tradizionali.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, in esso potrà essere discusso un elaborato scritto.

Art. 183 (*Regolamento del corso di diploma*). — I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità con il regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma universitario, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare nel regolamento saranno indicati il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di appartenenza dei moduli didattici. Nel piano degli studi sarà individuata la denominazione degli insegnamenti: ciascun insegnamento sarà costituito da un singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazione di moduli sia per gli insegnamenti obbligatori che per quelli da definire in sede locale, necessari per raggiungere il numero complessivo che consente l'accesso all'esame di diploma. Le denominazioni degli insegnamenti sono, di norma, quelli indicati nei settori scientifico-disciplinari individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 341/1990.

La denominazione di insegnamenti integrati, formati con moduli didattici appartenenti a settori scientifico-disciplinari diversi, saranno diverse da quelle riportate nei settori stessi. L'identità di denominazione di insegnamenti comuni a più corsi di diploma, non comporta necessariamente identità di programmi e di svolgimento e, quindi, di docente.

Nel regolamento saranno riportati i vincoli, quanto a insegnamenti positivamente superati, perché uno studente possa iscriversi ad un corso successivo. Nel regolamento sarà indicata la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici e le loro eventuali propedeuticità.

La facoltà potrà prevedere che lo studente dimostri la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalità di accertamento saranno stabilite dalla facoltà stessa.

Art. 184 (*Docenza*). — La copertura dei moduli didattici attivati è attribuita dal consiglio di facoltà a professori di ruolo dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settore ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento a professore di ruolo o a ricercatore secondo la normativa vigente. Per realizzare una efficace attività didattica con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento dovrà avere un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, a cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso a qualificate esperienze e professionalità esterne, potranno essere affidati moduli didattici, interamente o in parte, a professori a contratto.

Nella didattica potranno essere utilizzati anche sistemi tecnologici avanzati di insegnamenti a distanza qualora ciò sia previsto nelle convenzioni di cui all'art. 179.

Art. 185 (*Ordinamento del corso di diploma*). — I *curricula* del diploma universitario sono formulati con riferimento al modulo didattico.

Gli orientamenti del corso di diploma hanno l'obiettivo di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze di tipo metodologico sia tecnico-progettuali, realizzative e di esercizio. I moduli didattici che caratterizzano l'orientamento, in numero non inferiore a tre, sono scelti dalla facoltà in accordo con l'obiettivo indicato, in fase di formulazione del proprio regolamento didattico.

L'art. 186 riporta il numero dei moduli didattici e le relative aree disciplinari da includere obbligatoriamente nei *curricula* didattici.

La facoltà completa, in sede di regolamento didattico, le indicazioni fino ad arrivare al numero complessivo di moduli didattici.

Art. 186 (*Formulazione dei* curricula). — Per il conseguimento del diploma universitario in ingegneria aerospaziale sono obbligatori 24 moduli didattici indicati nella tabella seguente. Nella tabella sono riportati il o i gruppi di discipline con il relativo numero di moduli didattici; quando è necessario, è anche riportata una precisazione sui contenuti scientifico-professionali.

ALLEGATO

CODIFICA DEL SETTORE	DENOMINAZIONE DEL SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE	NUMERO DEI MODULI	CONTENUTO DEI MODULI
A02A-A01C A03X-A04A A01A-A01B A02B-S01A	Analisi matematica-Geometria Fisica matematica-Analisi numerica Logica matematica-Algebra Probabilità e statistica matematica-Statistica	4	Matematica
B01A	Fisica generale	1	Fisica
B01A-B03X	Fisica generale-Struttura della materia	1	Fisica
C06X	Chimica	1	Chimica
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1	Informatica di base
H15X I27X P01A	Estimo Ingegneria economico-gestionale Economia politica	1	Economia e gestione
H07A I08A	Scienza delle costruzioni Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1	Meccanica dei solidi
I07X I09X	Meccanica applicata alle macchine Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1	
I05A I03X I15B	Fisica tecnica industriale Fluidodinamica Principi di ingegneria chimica	1	Termodinamica e trasmissione del calore
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	1	Sistemi energetici
I17X	Elettrotecnica	1	Principi e applicazioni
I10X I13X I14A I18X I19X	Tecnologie e sistemi di lavorazione Metallurgia Scienza e tecnologia dei materiali Convertitori, macchine e azionamenti elettrici Sistemi elettrici per l'energia	1	Materiali e relative tecnologie
I03X	Fluidodinamica	2	
I02A	Meccanica del volo	1	
I02B	Costruzioni e strutture aerospaziali	2	
I02C	Impianti e sistemi aerospaziali	1	
I04A	Propulsione aerospaziale	2	
K01X K04X	Elettronica Automatica	1	

+ 6 MODULI DIDATTICI DA DEFINIRE IN SEDE LOCALE

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 28 ottobre 1995

p. *Il rettore:* DI PILLA

95A6934

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 25 agosto 1994 recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore veterinario;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nelle sedute del 14 luglio 1995 e del 5 ottobre 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo il titolo XII relativo al corso di laurea in medicina veterinaria e al diploma universitario in igiene e sanità animale, viene inserito il nuovo titolo XIII relativo alle scuole di specializzazione del settore veterinario e i nuovi articoli dal 216 al 226 con il conseguente scorrimento dei titoli e della numerazione degli articoli successivi.

All'art. 216 titolo XIII del vigente statuto, contenente l'elencazione delle scuole di specializzazione, vengono soppresse le scuole di specializzazione in «ispezione degli alimenti di origine animale» e «sanità animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali»; vengono altresì soppressi, sotto lo stesso titolo, gli articoli dal 343 al 349 e dal 487 al 493, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Titolo XIII

NORME COMUNI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DEL SETTORE VETERINARIO

Art. 216. — Alla facoltà di medicina veterinaria afferiscono le seguenti scuole di specializzazione:

ispezione degli alimenti di origine animale;

sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche.

Il conseguimento del diploma di specializzazione consente, nei vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista.

Art. 217. — I corsi di studio hanno durata triennale e prevedono almeno 600 ore di insegnamento e 600 ore di attività pratiche guidate.

Per durate diverse l'indicazione viene riferita nella specifica tabella. La frequenza è obbligatoria.

Art. 218. — Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, ogni scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti, determinato per ciascun anno di corso ed in totale. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola.

Art. 219. — Sono titoli di ammissione quelli specificatamente indicati nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione. Sono altresì ammessi alle scuole coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso università italiane e straniere, accettato dalle competenti autorità italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione a dette scuole.

Art. 220. — Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi.

Il consiglio determina pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

Art. 221. — Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente art. 220 il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione, alle quali dovranno essere dedicate almeno 1000 ore di didattica (scuole di durata triennale) o 600 ore (scuole di durata biennale), per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

Art. 222. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base della documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori uninivérsitari o extra universitari.

Art. 223. — L'Università, su proposta della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

È consentito, in parte, l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate.

Art. 224. — Per quanto non previsto dagli articoli precedenti si fa riferimento alle norme generali contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 26 settembre 1988) e n. 162/1982.

La corrispondenza delle scuole di specializzazione e dei titoli relativi fra le tipologie definite nella presente tabella e quelle precedenti è individuata dal Consiglio universitario nazionale.

Art. 225 *(Scuola di specializzazione in «ispezione degli alimenti di origine animale»)*. — Il corso di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224. Il numero degli iscrivibili è determinato in 20 per ciascun anno di corso, per un totale di 60 specializzandi.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate a norma del precedente art. 221 almeno 1000 ore, sono le seguenti:

Area 1 - *Morfo-fisio-patologica.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze di morfo-fisio-patologia degli animali da macello, volatili, conigli, selvaggina e degli organismi acquatici, affinare le sue conoscenze sul sistema linfatico dei ruminanti domestici, suini ed equini ed acquisire la piena valutazione critica dei quadri anatomo-patologici riscontrabili nelle specie animali di interesse ispettivo.

Settori scientifico disciplinari: V30A, V30B, V31A.

Area 2 - *Produttivo-approvvigionale-tecnologica.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze sulla produzione degli alimenti di origine animale alla luce delle problematiche conservative, tecnologiche ed approvvigionali e dei relativi risvolti igienici, merceologici e qualitativi.

Settori scientifico disciplinari: V31B, C01B, P02B, G09C, G09D.

Area 3 - *Diritto e legislazione alimentare.*

Lo specializzando deve acquisire le conoscenze di base dell'ordinamento giuridico e del diritto amministrativo, civile, sanitario e penale. Dovrà altresì approfondire le nozioni concernenti il *Codex Alimentarius* e la legislazione italiana e CEE sugli alimenti di origine animale ed acquisire specifiche conoscenze sulla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale con approfondimento di funzioni e competenze che, in tale ambito, sono demandate al «veterinario ufficiale».

Settori scientifico disciplinari: V31B, V33B, N03X.

Area 4 - *Microbiologia alimentare.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze teoriche ed applicative della microbiologia delle materie prime alimentari (carni, latte, uova ecc.) e loro derivati, appurare le specifiche metodologie di campionamento e valutare i risultati dei diversi tests microbiologici e micologici. Dovrà altresì affinare e potenziare le conoscenze sulle malattie alimentari acute, con specifico riferimento alle zoonotiche di natura infettiva ed infestiva.

Settori scientifico disciplinari: V31B, V32A, V32B.

Area 5 - *Biochimico-tossicologica.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze sulle caratteristiche biochimico-tossicologiche degli alimenti di origine animale con particolare riferimento al problema dei residui di contaminanti fisici e chimici e darne una esatta valutazione igienico-sanitaria. Dovrà altresì acquisire circostanziate informazioni sulle metodologie analitiche ufficiali (CEE) con riferimento alla diagnostica degli anabolizzanti, pesticidi, metalli pesanti, antimicrobici, composti organici e contaminanti tecnologici.

Settori scientifico disciplinari: V30B, V31B, V33A.

Area 6 - *Metodologia clinica degli animali da reddito.*

Lo specializzando deve approfondire finalità e metodologie dell'esame clinico degli animali da carne e produttori di latte ed acquisire circostanziate ed aggiornate informazioni sulle sindromi da stress e sulle patologie d'allevamento emergenti, valutandone al contempo i relativi riflessi negativi sulle produzioni animali. Favorite le conoscenze per attuare una fattiva interconnessione operativa tra le due aree funzionali delle UU.SS.LL. per concretizzare piani di prevenzione e controllo sugli animali da reddito.

Settore scientifico disciplinare: V33B.

Area 7 - *Ispezione sanitaria delle carni.*

Lo specializzando deve approfondire tutto quanto attiene la materia ispettiva dei diversi substrati carnei valutandone la congruità igienica e qualitativa. Dovrà altresì acquisire tutte le informazioni concernenti i caratteri strutturali, impiantistici ed igienico-operativi degli «stabilimenti» di diversa tipologia, come quelle relative ai vari anelli della catena distributiva delle carni fresche. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore.

Settori scientifico disciplinari: V31A, V31B, V32A, V32B.

Area 8 - *Ispezione sanitaria dei derivati carnei.*

Lo specializzando deve approfondire le nozioni e le conoscenze sulla vigilanza sanitaria, dalla produzione al consumo, di tutti gli alimenti conservati. Deve conoscere le eventuali alterazioni ed i sistemi di controllo igienico ed essere in grado di valutare i risultati degli accertamenti di laboratorio nei confronti dei più diversi contaminanti biotici ed abiotici. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore.

Settori scientifico disciplinari: V31B, C01B.

Area 9 - *Ispezione sanitaria dei prodotti della pesca.*

Lo specializzando deve arricchire la preparazione dello specifico settore in specie per quanto attiene la vigilanza ed il controllo di tutti gli alimenti ittici, freschi e conservati, curando i necessari aggiornamenti legislativi nazionali e comunitari e le principali metodologie diagnostiche. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore.

Settori scientifico disciplinari: V31B, P02B.

Area 10 - *Ispezione sanitaria dei prodotti lattiero-caseari, uova e miele.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze generali e specifiche dell'igiene e della produzione dei prodotti lattiero-caseari, delle uova e del miele ed acquisire tutte le informazioni sulle metodologie di analisi e sui riferimenti legislativi e sulla prassi autorizzativa. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore.

Settori scientifico disciplinari: V31B, C01B.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 226 *(Scuola di specializzazione in «sanità animale allevamento e produzioni zootecniche»).* — Il corso di specializzazione in sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224. Il numero degli iscrivibili è determinato in 20 per ciascun anno di corso, per un totale di 60 specializzandi.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 221 almeno 100 ore, sono le seguenti:

Area 1 - *Igiene degli allevamenti.*

Ha lo scopo di fornire allo specializzando conoscenze approfondite su: struttura dei ricoveri, alimentazione, riproduzione, benessere, etologia ed inquinamento ambientale.

Settori scientifico disciplinari: F22A, G09B, G09C, G09D, V32A, V34B.

Area 2 - *Informatica ed epidemiologia veterinaria.*

Nozioni di informatica di base essenziali sia ai fini gestionali (rapporto costo-ricavo, investimenti, analisi di mercato, miglioramento genetico ecc.) che ai fini sanitari (modelli informatizzati di analisi epidemiologica, presenza e diffusione di agenti di natura infettiva, tossici, inquinanti, ecc.).

Settori scientifico disciplinari. G09A, S02X, V32A, V33B.

Area 3 - *Malattie a carattere contagioso.*

Nozioni riguardanti patologia, diagnosi e profilassi delle malattie infestive ed infettive con particolare riguardo alle normative interne ed internazionali relative al movimento di animali e derrate alimentari, su scala comunitaria e non, ed alle diverse metodologie di prevenzione.

Settori scientifico disciplinari: V31A, V32A, V32B.

Area 4 - *Sanità pubblica veterinaria e medicina preventiva.*

Comprende nozioni specifiche inerenti la prevenzione del rischio sanitario derivante dalle malattie degli animali trasmissibili all'uomo per attività professionali (contagio diretto) e per contatto indiretto attraverso gli alimenti di origine animale e/o reflui zootecnici.

Settori scientifico disciplinari: H02X, V32A, V32B, V33B.

Area 5 - *Produzioni zootecniche, residui di farmaci e di sostanze potenzialmente tossiche o nocive.*

Lo specializzando deve acquisire approfondite nozioni relativamente alla qualità merceologica degli alimenti di origine animale oltre che al controllo di sostanze tossiche o comunque nocive potenzialmente presenti nelle derrate alimentari.

Settori scientifico disciplinari: G09B, G09C, G09D, V33A.

Area 6 - *Giuridica*.

Si propone di fornire agli specializzandi le indispensabili conoscenze sulle norme di diritto civile, penale ed amministrativo oltre che sulla organizzazione e metodi della pubblica amministrazione con specifico riferimento al comparto sanitario.

Settori scientifico disciplinari: N01X, N03X, N09X.

Area 7 - *Economica*.

Si propone di fornire agli specializzandi le conoscenze essenziali di economia politica e contabilità generale dello Stato.

Settori scientifico disciplinari: G01X, N10X, N15X, P01F, P01G, P01H, P01I, P01J.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 30 ottobre 1995

p. *Il rettore:* DI PILLA

95A6935

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 25 agosto 1994 recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore veterinario;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nelle sedute del 14 luglio 1995 e 5 ottobre 1995;

Visto il decreto interministeriale del 14 settembre 1995 di autorizzazione all'istituzione della scuola (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 1995);

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 216 - titolo XIII - contenente l'elenco delle scuole di specializzazione del settore veterinario viene inserita, in ordine alfabetico, la scuola di specializzazione in «tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina».

Dopo l'art. 226 — titolo XIII relativo alle scuole di specializzazione del settore veterinario — viene inserito il nuovo art. 227, relativo alla scuola di specializzazione in «tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina», con conseguente scorrimento degli articoli successivi.

Art. 227 *(Scuola di specializzazione in tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina)*. — Il corso di specializzazione in tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dalle norme comuni alle scuole di specializzazione del settore veterinario (articoli 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224).Il numero degli iscrivibili è determinato in 24 per ciascun anno di corso, per un totale di 72 specializzandi.

La scuola rilascia il titolo di specialista in:

tecnologia e produzione delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina;

patologia e tecnologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina.

Il corso degli studi ha la durata di tre anni e prevede un primo anno comune ai due titoli di studio e un successivo biennio differenziato per i due titoli di specialista.

Ciascun anno di corso prevede almeno 200 ore di insegnamento e 200 ore di attività pratiche guidate.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate a norma dell'art. 221 almeno 1.000 ore, sono le seguenti:

Area 1 — Caratteristiche biologiche e comportamentali, rapporti con l'ambiente e morfo-fisiologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina.

Lo specializzando dovrà anzitutto affrontare il problema dell'inquadramento delle specie animali oggetto di studio dal punto di vista zoologico ed etologico. Per la selvaggina saranno prese in considerazione anche le complesse interazioni con l'ambiente naturale, che condizionano le capacità di adattamento alla vita in cattività e le tecniche di allevamento da adottare.

Il nucleo centrale dell'area didattica è comunque costituito dall'anatomia e dalla fisiologia di specie prototipo, che saranno il pollo per gli uccelli, il coniglio per i lagomorfi ed il piccolo ruminante per i cervidi.

Settori scientifico disciplinari: V30A, V30B, G09C, G09D.

Area 2 — Caratteristiche esteriori ed attitudini produttive delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina, loro basi genetiche e miglioramento produttivo.

Lo specializzando dovrà sviluppare, per ciascuna delle specie considerate, lo studio delle principali razze e linee con le corrispondenti attitudini produttive. Successivamente dovrà approfondire la conoscenza dei meccanismi genetici che stanno alla base dell'espressione di tali attitudini, al fine di realizzare, in termini di genetica applicata, le necessarie strategie di conservazione e di miglioramento delle caratteristiche positive, evitando nel contempo l'affioramento di caratteri negativi ed operando in favore di un potenziamento della resistenza alle più importanti malattie.

Settori scientifico disciplinari: G09A, G09D.

Area 3 — Tecnologie ed igiene di allevamento, ricoveri ed attrezzature, benessere delle specie allevate.

Lo specializzando dovrà apprendere quali siano, nel rispetto dell'igiene, le migliori condizioni di allevamento delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina, partendo dalle esigenze climatico-ambientali, sociali e di compatibilità ecologica, dalle strutture degli impianti e dalla necessaria articolazione del programma di allevamento. Verranno poi esaminate in modo approfondito le tecnologie di allevamento e quelle riproduttive, includendo tra queste le molteplici pratiche della fecondazione naturale ed artificiale, nonché quelle dell'incubazione. La scelta e l'utilizzo delle gabbie, ove necessari, saranno visti anche in funzione delle caratteristiche etologiche e del benessere delle specie allevate.

Settori scientifico disciplinari: G09D, G09C, G05B, G05C, V32A.

Area 4 — Alimentazione e nutrizione delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina.

Lo specializzando dovrà apprendere, attraverso le discipline di quest'area, quali siano le specifiche nutritive di ogni gruppo di animali, visto nei diversi momenti riproduttivi. Sulla base di queste, della dottrina dell'alimentazione e delle tecniche mangimistiche, dovrà essere in grado di formulare razioni mirate alle molteplici necessità delle specie allevate, ivi compresa quella di un appropriato impegno degli additivi. Per tutti i principi indispensabili alla nutrizione delle specie considerate, dovrà inoltre essere in grado di riconoscere le più comuni forme morbose carenziali o da iperdosaggio.

Settori scientifico disciplinari: G09B, G09C, G09D, V31A, V32A.

Area 5 — Fisiopatologia comparata degli animali, diagnostica anatomo-patologica delle malattie non infettive e non parassitarie.

Lo specializzando dovrà imparare ad interpretare i principi generali della patologia comparata, applicabili alle patologie di gruppo e di specie. Dovrà inoltre imparare a riconoscere la linea di confine che separa il normale dal patologico, in funzione dell'alta frequenza con cui si determinano nell'allevamento intensivo, od anche in condizione di cattività, patologie «marginali», patologie condizionate e patologie che si estrinsecano soltanto con una ridotta capacità produttiva. Dovrà inoltre riconoscere gli aspetti pratici dell'anatomia patologica e dell'istopatologia veterinaria, per quanto concerne la diagnostica delle malattie e lesioni da cause genetiche, fisiche, chimico-tossicologiche e metaboliche (cioè, essenzialmente, le malattie non infettive e non parassitarie).

Settori scientifico disciplinari: V31A, V32A, V33A.

Area 6 — Diagnostica, prevenzione e terapia delle malattie parassitarie delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina.

Lo specializzando, dopo un'introduzione allo studio epidemiologico delle più comuni malattie parassitarie, dovrà imparare a diagnosticare, sulla base dei sintomi, alterazioni anatomo-patologiche e danni presentati dai gruppi ed individui colpiti, confermandone poi l'esatta eziologia mediante l'applicazione di idonee tecniche di isolamento e di identificazione di parassiti, nonché — se del caso — di quelle sierologiche. Dovrà poi essere in grado di programmare ed attuare, ove praticabili, idonee misure di prevenzione e di terapia delle stesse malattie parassitarie, incluse quelle a carattere zoonosico.

Settori scientifico disciplinari: V32B, V32A, V31A.

Area 7 — Diagnostica, prevenzione e terapia delle malattie infettive delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina.

Lo specializzando, dopo un'introduzione allo studio epidemiologico delle più comuni malattie infettive, ivi comprese le forme condizionate, dovrà imparare a riconoscerle, o quanto meno a sospettarne la presenza, sulla base dei sintomi, alterazioni anatomo-patologiche e danni evidenziati dai gruppi e dagli individui colpiti. Dovrà poi conoscere e saper interpretare esattamente le tecniche di campionamento ed il tipo di esami diagnostici (virologici, batteriologici, sierologici, istologici e biologici) necessari per confermare la diagnosi in senso eziologico. Tutto ciò costituisce la premessa indispensabile perché lo specializzando possa essere in grado di programmare ed attuare idonee misure di prevenzione ed, ove è possibile, di terapia delle stesse malattie (incluse quelle zoonosiche), nel rispetto delle norme di polizia veterinaria.

Settori scientifico disciplinari: V31A, V32A.

Area 8 — Igiene della macellazione, ispezione sanitaria delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina.

Lo specializzando dovrà conoscere anzitutto i requisiti strutturali ed igienici, nonché le norme previste per il funzionamento dei macelli destinati alle specie avicole, al coniglio ed alla selvaggina. Dovrà poi, sfruttando le conoscenze acquisite nelle aree 5, 6 e 7 ed applicando quelle regolamentari di pertinenza, essere in grado di effettuare correttamente sopralluoghi negli allevamenti, la visita pre-macellazione e l'ispezione sanitaria *post mortem* delle specie suddette e della selvaggina. Dovrà avere, infine, un'adeguata conoscenza delle tecniche di laboratorio che di volta in volta si rendessero necessarie per completare gli interventi di cui sopra.

Settori scientifico disciplinari: V31B, V32A.

Area 9 — Economia ed organizzazione ambientale.

Lo specializzando dovrà conoscere i singoli momenti che presiedono alla produzione avicola, di conigli e della selvaggina e essere in grado di coordinarli. In particolare dovrà essere in grado di valutare le possibilità che le tecnologie ai fini di massimizzare la reddtività degli allevamenti, tenendo conto delle fasi di preparazione, produzione, commercializzazione e consumo. Dovrà inoltre avere una adeguata preparazione in economia politica e conoscere la politica agraria comunitaria, i sistemi di finanziamento all'agricoltura, la pianificazione territoriale e l'analisi dei contratti. Tutto ciò costituisce la premessa indispensabile in quanto fornisce le conoscenze dei problemi generali di gestione e organizzazione della moderna azienda.

Settori scientifico disciplinari: G09B, G01X, G09D.

Area 10 — Qualità e commercializzazione delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina, tecnologia dei prodotti derivati.

Allo specializzando saranno fornite le conoscenze propedeutiche ed applicative per essere un valido tecnico per l'industria produttiva e di trasformazione dei prodotti del settore. In particolare dovrà conoscere l'economia del mercato e gli approvvigionamenti dei prodotti specifici. Dovrà poi approfondire le conoscenze sui sistemi di conservazione delle carni e delle uova e sulle tecnologie industriali di trasformazione in prodotti elaborati e innovativi. Utilizzando le conoscenze apprese nelle aree precedenti, dovrà acquisire una visione generale della produzione per poter analizzare la qualità totale, attraverso una ottimizzazione di tutte le fasi di lavorazione. Dovrà essere in grado di stabilire delle specifiche di marchi di qualità e di controllarne e certificarne le caratteristiche. Dovrà inoltre avere una adeguata preparazione inerente la legislazione e le normative specifiche.

Settori scientifico disciplinari: V31B, G09B, G01X, G09D.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in medicina veterinaria, scienze della produzione animale, scienze e tecnologie agrarie per il conseguimento del titolo di specialista in «tecnologia e produzione delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina» e in medicina veterinaria per il conseguimento del titolo di specialista in «patologia e tecnologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 31 ottobre 1995

Il rettore: CALZONI

95A6936

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 8 novembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1994;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di agraria dell'11 maggio 1995, intesa ad ottenere il riordino del corso di laurea in scienze agrarie e del corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari con inserimento nello statuto dell'Università cattolica delle tabelle XXXI e XXXI-*bis* di cui al decreto ministeriale 10 dicembre 1993;

Vista la proposta del senato accademico del 3 luglio 1995;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 27 luglio 1995;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 12 ottobre 1995, prot. n. 1861, in merito al riordinamento dei corsi di laurea in adeguamento alle tabelle XXXI e XXXI-*bis*;

Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al comma quarto, prima parte, dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Art. 1.

Nella parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», titolo VII «Facoltà di agraria», l'art. 78, relativo alla laurea in scienze agrarie, e l'art. 79, relativo alla laurea in scienze e tecnologie alimentari, del vigente statuto sono sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

FACOLTÀ DI AGRARIA

1 - *Corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie.*

Art. 78. — Presso la facoltà di agraria è istituito il corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie. L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli

studi universitari. Il numero degli iscritti e stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Il corso di laurea è articolato in indirizzi, riservando all'indirizzo almeno quattro annualità. Le aree caratterizzanti ciascun indirizzo sono previste nel regolamento didattico di ateneo. L'indirizzo sara riportato nel certificato degli studi.

Art. 79 (*Affinità*). — Il corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie è dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facoltà di agraria. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facoltà di agraria e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Le facoltà riconosceranno gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicandone le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. Le facoltà indicheranno, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. I consigli di facoltà indicheranno inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, i consigli di facoltà riconosceranno gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicheranno il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 80 (*Articolazione del corso degli studi*). — La durata degli studi del corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie è fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

L'impegno didattico complessivo è di 3.300 ore: di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica e comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale.

Parte dell'attività didattico-pratica e dell'attività sperimentale di tesi potrà essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.

Ai sensi del secondo comma, lettera *d*), dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico nazionale è articolato in aree disciplinari, di cui al successivo art. 83. Nell'organizzare il piano degli studi le facoltà attiveranno corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione d'esame.

Il numero di corsi di insegnamento sarà non inferiore a 25 né superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame. Tutti i corsi di insegnamento impartiti constano di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dall'organo competente, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza al livello «intermedio I» di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facoltà. La facoltà può eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facoltà istituirà una prova di accertamento.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione.

Art. 81 (*Manifesto degli studi*). — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone il numero dei posti disponibili per l'iscrizione, secondo quanto previsto dal precedente art. 78;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

e) indica il numero dei corsi o, più specificamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovrà avere l'attestazione di frequenza e aver superato la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 82 (*Docenza*). — La copertura dei corsi attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facoltà affini, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto.

Art. 83 (*Aree disciplinari ed impegno didattico minimo*). — L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze e tecnologie agrarie comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuna specificato:

Matematica, statistica ed informatica (ore 150).

Settori:

A02A (Analisi matematica);
A02B (Probabilità e statistica matematica);
A04A (Analisi numerica);
A04B (Ricerca operativa);
K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni);
K05B (Informatica);
S01A (Statistica);
S01B (Statistica per la ricerca sperimentale).

Fisica (ore 100).

Settori:

B01B (Fisica).

Chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica (ore 150).

Settori:

C01A (Chimica analitica);
C03X (Chimica generale ed inorganica);
C05X (Chimica organica).

Biologia vegetale (ore 100).

Settori:

E01A (Botanica);
E01B (Botanica sistematica);
E01C (Biologia vegetale applicata);
E01E (Fisiologia vegetale);
G07A (Chimica agraria).

Biologia animale (ore 100).

Settori:

E02A (Zoologia);
E02B (Anatomia comparata e citologia);
E04A (Fisiologia generale);
V30A (Anatomia degli animali domestici);
V30B (Fisiologia degli animali domestici);
G06A (Entomologia agraria).

Biochimica agraria e fisiologia delle piante coltivate (ore 100).

Settori:

G07A (Chimica agraria);
E01E (Fisiologia vegetale);
E05A (Biochimica).

Genetica agraria (ore 50).

Settori:

G04X (Genetica agraria).

Scienza del suolo (ore 50).

Settori:

G07A (Chimica agraria);
G07B (Pedologia);
D02A (Geografia fisica e geomorfologia);
D02B (Geologia applicata).

Agronomia e coltivazioni (ore 200).

Settori:

G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee);
G02B (Coltivazioni arboree);
G02C (Orticoltura e floricoltura).

Difesa delle colture (ore 100)

Settori:

G06A (Entomologia agraria);
G06B (Patologia vegetale);
G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee).

Zootecnica (ore 100).

Settori:

G09A (Zootecnica generale e miglioramento genetico);
G09B (Nutrizione e alimentazione animale);
G09C (Zootecnica speciale);
G09D (Zoocolture).

Ecologia applicata al sistema agrario (ore 100).

Settori:

G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee);
G02B (Coltivazioni arboree);
G02C (Orticoltura e floricoltura);
G06A (Entomologia agraria);
G07A (Chimica agraria);
G09A (Zootecnica generale e miglioramento genetico);
E03A (Ecologia);
E01C (Biologia vegetale applicata);
E01D (Ecologia vegetale);
E01E (Fisiologia vegetale).

Microbiologia agraria e tecnologie alimentari (ore 150).

Settori:

G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari);
G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale).

Genio rurale (ore 150).

Settori:

G05A (Idraulica agraria e forestale);
G05B (Meccanica agraria);
G05C (Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura).

Economia ed estimo (ore 200).

Settori:

G01X (Economia ed estimo rurale);
P01A (Economia politica);
P01B (Politica economica).

Le rimanenti ore sono destinate dalla facoltà alla eventuale definizione di profili professionali per specifici indirizzi o alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilità di scelta per gli studenti.

2 - *Corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari.*

Art. 84. — Presso la facoltà di agraria è istituito il corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari. L'iscrizione al corso e regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti è stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Art. 85 (*Affinità*). — Il corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari è dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facoltà di agraria. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facoltà di agraria e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Le facoltà riconosceranno gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. Le facoltà indicheranno, inoltre sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. I consigli di facoltà indicheranno inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, i consigli di facoltà riconosceranno gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicheranno il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 86 (*Articolazione del corso degli studi*). — La durata degli studi del corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari è fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

L'impegno didattico complessivo è di 3.300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica e comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale.

Parte dell'attività didattica teorico-pratica potrà essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.

Ai sensi del secondo comma, lettera *d*), dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico nazionale è articolato in aree disciplinari, di cui al successivo art. 89. Nell'organizzare il piano degli studi le facoltà attiveranno corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli: i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Il numero di corsi di insegnamento sarà non inferiore a 25 né superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dall'organo competente, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza al livello «intermedio I» di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facoltà. La facoltà può eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facoltà istituirà una prova di accertamento.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione.

Art. 87 (*Manifesto degli studi*). — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone il numero dei posti disponibili per l'iscrizione, secondo quanto previsto dal precedente art. 84;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

e) indica il numero dei corsi o, più specificamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza ed aver superato la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 88 (*Docenza*). — La copertura dei corsi attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facoltà affini, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto.

Art. 89 (*Aree disciplinari ed impegno didattico minimo*). — L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze e tecnologie alimentari comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuna specificato:

Matematica, statistica ed informatica (ore 200).

Settori:

A02A (Analisi matematica);

A02B (Probabilità e statistica matematica);

A04A (Analisi numerica);

A04B (Ricerca operativa);

S01A (Statistica);

S01B (Statistica per la ricerca sperimentale);

K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni);

K05B (Informatica).

Fisica (ore 100).

Settori:

B01B (Fisica).

Chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica e chimica fisica (ore 350).

Settori:

C01A (Chimica analitica);

C03X (Chimica generale ed inorganica);

C05X (Chimica organica);

C02X (Chimica fisica).

Biochimica (ore 100).

Settori:

E05A (Biochimica);

E05B (Biochimica clinica).

Struttura e funzioni degli organismi vegetali (ore 100).

Settori:

E01A (Botanica);

E01B (Botanica sistematica);

E01C (Biologia vegetale applicata);

E01E (Fisiologia vegetale);

G07A (Chimica agraria).

Struttura e funzioni degli organismi animali (ore 100).

Settori:

G06A (Entomologia agraria);

E02A (Zoologia);

E04A (Fisiologia generale);

V30A (Anatomia degli animali domestici);

V30B (Fisiologia degli animali domestici).

Produzioni vegetali (ore 100).

Settori:

G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee);

G02B (Coltivazioni arboree);

G02C (Orticoltura e floricoltura);

G04X (Genetica agraria).

Produzioni animali (ore 100).

Settori:

G09A (Zootecnica generale e miglioramento genetico);

G09B (Nutrizione e alimentazione animale);

G09C (Zootecnica speciale);

G09D (Zoocolture);

V30B (Fisiologia degli animali domestici).

Microbiologia generale e applicata (ore 200).

Settori:

G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale);

V31B (Ispezione degli alimenti di origine animale);

C10X (Chimica e biotecnologia delle fermentazioni).

Parassitologia dei prodotti alimentari (ore 50).

Settori:

G06A (Entomologia agraria);

G06B (Patologia vegetale).

Nutrizione umana igiene (ore 150).

Settori:

E06A (Fisiologia umana);

E06B (Alimentazione e nutrizione umana);

F22A (Igiene generale ed applicata).

Fisica tecnica e ingegneria alimentare (ore 100).

Settori:

I05A (Fisica tecnica industriale);

G05A (Idraulica agraria e forestale);

G05B (Meccanica agraria).

Operazioni unitarie e processi della tecnologia alimentare (ore 150).

Settori:

G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari);

I15B (Principi di ingegneria chimica);

I15C (Impianti chimici);

I15E (Chimica industriale e tecnologica).

Tecnologie del condizionamento e della distribuzione (ore 50).

Settori:

G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari);

G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale).

Valutazione, controllo e gestione della qualità dei prodotti alimentari (ore 200).

Settori:

G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari);

G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale);

C09X (Chimica bromatologica).

Economia e organizzazione aziendale (ore 200).

Settori:

G01X (Economia ed estimo rurale);

I27X (Ingegneria economico-gestionale);

P02B (Economia e gestione delle imprese).

Diritto e legislazione alimentare (ore 50).

Settori:

G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari);

N01X (Diritto privato);

N03X (Diritto agrario).

Le rimanenti ore sono destinate dalla facoltà alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilità di scelta per gli studenti.

Art. 2.

Nella Parte V «Degli studenti, degli esami e delle tasse», Titolo II «Disposizioni particolari per le varie facoltà», al punto 5 - facoltà di agraria, gli articoli 139, 140, 141 e 142 del vigente statuto sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 8 novembre 1995

Il rettore: BAUSOLA

95A6933

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 226 del 27 settembre 1995), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 495** (in questa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Disposizioni urgenti in tema di contenzioso tributario e per l'attivazione di uffici periferici del Ministero delle finanze».**

AVVERTENZA

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 1.

Modifiche alla disciplina del contenzioso tributario

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 42 le parole: «1° ottobre 1993» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 1996»;

b) il comma 6 dell'articolo 43 è sostituito dal seguente: «*6.* Gli elenchi di cui ai commi 3 e 5 sono formati da una commissione nominata dal Ministro delle finanze, costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, da due magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione, da due magistrati amministrativi e da due magistrati della Corte dei conti, con qualifica equiparata, e da due dirigenti generali del Ministero delle finanze. La commissione si avvale della Direzione centrale degli affari giuridici e del contenzioso del Ministero. Gli elenchi predetti sono approvati con decreto del Ministro delle finanze.»;

c) il comma 9 dell'articolo 43 è abrogato

2. Ai componenti delle commissioni tributarie centrale, di primo e secondo grado, nominati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

3. All'articolo 20-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, introdotto dall'articolo 2-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Ciascuna delle parti può proporre in udienza all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia nei casi in cui è ammessa la definizione dell'accertamento con adesione del contribuente.».

4. All'articolo 2-*bis*, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il contribuente presenti istanza di accertamento con adesione a seguito della notificazione di un avviso di accertamento o di rettifica, il termine per la relativa impugnazione dinanzi alle commissioni tributarie è sospeso per centoventi giorni.».

Riferimenti normativi:

— Il D.Lgs. n. 545/1992 reca «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413». Si riporta il testo degli articoli 42 e 43 del predetto decreto, come modificati dal presente articolo:

«Art. 42 *(Insediamento delle commissioni tributarie)*. — 1. Le commissioni tributarie provinciali e regionali sono insediate in unica data entro il *1° aprile 1996* con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana almeno sessanta giorni prima.

2. Dalla stessa data sono soppresse le commissioni tributarie di primo e di secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

3. La commissione tributaria centrale prevista dal decreto di cui al comma 2 è soppressa e cessa di funzionare con l'esaurimento dei ricorsi pendenti e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 1998.

4. Al reperimento delle sedi necessarie all'insediamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287».

«Art. 43 *(Nomina dei primi componenti nelle commissioni tributarie regionali e provinciali)*. — 1. I componenti delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado e della commissione tributaria centrale, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5, in relazione a ciascun incarico da conferire, sono nominati a domanda componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali con precedenza rispetto agli altri aspiranti e fino alla concorrenza dei posti disponibili, anche se hanno superato il limite di età di cui all'art. 7, comma 1, lettera *d)*.

2. La domanda di nomina, con l'indicazione completa del posto o dei posti richiesti in ordine di preferenza (presidente di commissione, presidente di sezione, vicepresidente di sezione, giudice tributario, commissione provinciale o regionale, sede) è rivolta al Ministro delle finanze con le modalità ed entro i termini che saranno stabiliti con decreto dello stesso Ministro.

3. Sono formati, per ciascuna commissione tributaria, con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella *F*, distinti elenchi per la nomina a presidente di sezione, a vicepresidente di sezione ed a giudice. A parità di punteggio prevale il candidato più anziano di età. Il periodo di esercizio delle funzioni nelle commissioni di primo e secondo grado e nella commissione centrale è considerato a tutti gli effetti.

4. I componenti delle commissioni di primo e secondo grado già aventi sede nella regione sono nominati componenti nelle commissioni tributarie rispettivamente provinciali e regionali costituite nella stessa regione con conferma, anche in deroga all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, del grado, della funzione e dell'incarico e con precedenza su ogni altro richiedente collocato negli elenchi di cui al comma 3, salva la precedenza eventualmente spettante nei gradi, nelle funzioni e negli incarichi al presidente, ai presidenti di sezione ed ai componenti della commissione tributaria centrale; dette precedenze vanno determinate in base ai punteggi *previsti nelle tabelle E ed F. I componenti* le commissioni tributarie di primo e secondo grado, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero in economia e commercio, con un'anzianità di servizio, senza demerito, di almeno dieci anni per il primo grado e di quindici anni per il secondo grado, sono nominati, con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella *F*, nei limiti dei posti disponibili, rispettivamente vicepresidenti della commissione provinciale e vicepresidenti della commissione regionale.

5. Sono formati, per le nomine di componenti nei posti rimasti disponibili dopo la formazione degli elenchi di cui al comma 3, elenchi di coloro che hanno dichiarato la propria disponibilità secondo il procedimento previsto dall'art. 9, sostituita al consiglio di presidenza della giustizia tributaria la commissione di cui al comma 6.

6. *Gli elenchi di cui ai commi 3 e 5 sono formati da una commissione nominata dal Ministro delle finanze, costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, da due magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione, da due magistrati amministrativi e da due magistrati della Corte dei conti, con qualifica equiparata, e da due dirigenti generali del Ministero delle finanze. La commissione si avvale della Direzione centrale degli affari giuridici e del contenzioso del Ministero. Gli elenchi predetti sono approvati con decreto del Ministro delle finanze.*

7. Le nomine dei componenti le commissioni tributarie provinciali e regionali nella prima applicazione del presente decreto sono disposte secondo l'ordine degli elenchi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze.

8. I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali nominati secondo le disposizioni del presente articolo prestano giuramento dinanzi al presidente rispettivamente del tribunale e della corte di appello, nella cui circoscrizione la commissione relativa ha sede. Si applicano le disposizioni dell'art. 10, commi 1 e 5.

9. *(Abrogato)*.

10. Prima della costituzione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, le nomine dei giudici tributari sono effettuate secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, con l'osservanza dei requisiti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto legislativo; in tali ipotesi si applica il disposto del primo periodo del comma 4».

— Si riporta il testo dell'art. 20-*bis* del D.P.R. n. 636/1972 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), come modificato dal presente articolo:

«Art. 20-*bis* (Conciliazione). — 1. *Ciascuna delle parti può proporre in udienza all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia nei casi in cui è ammessa la definizione dell'accertamento con adesione del contribuente*. Il tentativo di conciliazione può essere esperito anche dal collegio. La conciliazione, comunque, non dà luogo alla restituzione delle somme già versate all'ente impositore.

2. Ciascuna delle parti può proporre la conciliazione anche prima dell'udienza con atto scritto che deve essere comunicato all'altra parte e depositato in segreteria.

3. L'ufficio può, comunque, depositare in segreteria una proposta di conciliazione alla quale la parte ha previamente aderito. In tal caso il presidente della commissione, o altro componente dallo stesso delegato, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara, con decreto, l'estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione; la proposta di conciliazione e il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 4. Nell'ipotesi in cui la proposta non venga considerata ammissibile, il presidente della commissione fissa l'udienza di discussione del ricorso o rinvia all'udienza già fissata. Il provvedimento è depositato entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta ed entro il ventesimo giorno successivo a quest'ultima data, nel caso in cui la conciliazione sia stata ritenuta ammissibile, deve essere effettuato il versamento delle somme dovute con le modalità indicate nel comma 4.

4. Nel caso in cui la conciliazione avviene in udienza e la commissione ritiene sussitenti i presupposti e le condizioni di ammissibilità, viene redatto apposito processo verbale che costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto da effettuare entro venti giorni dalla data dell'udienza; in difetto del versamento si applica l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e non è applicabile il comma 5 del presente articolo.

4-*bis*. La conciliazione giudiziale non può avere luogo successivamente alla prima udienza.

4.-*ter*. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine, non superiore a sessanta giorni, per la formulazione di una proposta ai sensi del comma 3.

5. In caso di conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo del minimo delle somme dovute.

6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo».

— Si riporta il testo dell'art. 2-*bis* del D.L. n. 564/1994 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), come modificato dal presente articolo:

«Art. 2-*bis* (*Accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito e dell'I.V.A.*). — 1. Ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, la rettifica delle dichiarazioni può essere definita, con unico atto, in contraddittorio e con adesione del contribuente, a norma delle disposizioni seguenti.

2. La definizione non è ammessa quando sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'ufficio è configurabile l'obbligo di denunzia all'autorità giudiziaria per i reati di cui agli articoli da 1 a 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche quando per i medesimi reati risulta essere stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza o risulta essere stata avviata l'azione penale.

3. La definizione ha per oggetto l'esistenza, la stima, l'inerenza e l'imputazione a periodo dei componenti positivi e negativi del reddito di impresa o di lavoro autonomo ed ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto. Qualora sia stato notificato avviso di rettifica, ai fini di tale ultima imposta il contribuente può richiedere la definizione, anche parziale nel caso in cui ricorrano le fattispecie previste dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni, e dal relativo decreto ministeriale di attuazione del 1° settembre 1931, la quale ha effetto, con unico atto ai sensi del comma 1 e del presente comma, anche ai fini delle imposte sul reddito. L'imposta sul valore aggiunto viene liquidata sui maggiori imponibili con l'aliquota media del contribuente, a meno che questi effettui esclusivamente operazioni esenti. *Nel caso in cui il contribuente presenti istanza di accertamento con adesione a seguito della notificazione di un avviso di accertamento o di rettifica, il termine per la relativa impugnazione dinanzi alle commissioni tributarie è sospeso per centoventi giorni.*

4. Per la definizione il contribuente si può fare rappresentare con procura speciale non autenticata. La definizione si perfeziona con il pagamento delle maggiori somme dovute per effetto dell'adesione, che sono versate in base alle norme sull'autoliquidazione.

5. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini penali ed extratributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale. A seguito di definizione mediante adesione del contribuente, le sanzioni per infedele dichiarazione, le sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo di imposta a cui si riferiscono le dichiarazioni definite e ogni altra sanzione connessa con irregolarità o omissioni rilevabili dalle dichiarazioni stesse sono applicabili nella misura di un quarto del minimo.

6. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie:

a) per l'individuazione degli uffici competenti, in attesa della istituzione degli uffici delle entrate, e per la loro organizzazione, secondo criteri di efficienza e di trasparenza;

b) per la determinazione delle modalità di accertamento con adesione basate su parametri oggettivi, coefficienti presuntivi e studi di settore nonché delle modalità e dei termini per il pagamento delle somme dovute per effetto dell'adesione.

7. Cessano di avere efficacia le norme in materia di determinazione delle quote di capacità operativa degli uffici delle entrate e della Guardia di finanza, da destinare ai controlli dei contribuenti che abbiano dichiarato un reddito di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo, di cui al comma 1 dell'art. 62-*sexies* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

8. I contribuenti che aderiscono all'accertamento di cui al presente articolo non sono tenuti ai fini fiscali alla conservazione delle scritture e dei documenti contabili relativi all'esercizio oggetto dell'accertamento, con la sola esclusione dei registri I.V.A.

9. Per l'anno 1994, il termine per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, con i quali sono determinati i coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi, è fissato al 15 dicembre 1994».

Art. 2.

Attivazione degli uffici delle entrate e del territorio

1. La nomina dei titolari degli uffici delle entrate e del territorio del Ministero delle finanze, da attivare nel 1995, è effettuata senza l'osservanza del termine di cui all'articolo 73, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. Tale termine è ridotto a tre mesi per la nomina dei titolari dei predetti uffici da attivare nel 1996 e negli anni successivi.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'intero art. 73 del regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, approvato con D.P.R. n. 287/1992:

«Art. 73 (*Attivazione degli uffici centrali e periferici*). — 1. In sede di prima applicazione, i decreti di cui al comma 2 dell'art. 33, al comma 4 dell'art. 36 e al comma 5 dell'art. 38 devono essere emanati, previo parere del consiglio di amministrazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le direzioni centrali dei dipartimenti delle entrate e del territorio e della direzione generale degli affari generali e del personale sono attivate entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. La sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato è attivata entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Le direzioni regionali delle entrate e le direzioni compartimentali del territorio sono attivate entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. Gli uffici delle entrate e gli uffici del territorio sono attivati entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Dalla stessa data sono conferite ai centri di servizio delle imposte dirette e indirette le competenze previste dal presente regolamento.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'ispettorato dei servizi amministrativi, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, assume la denominazione di servizio amministrativo del comando generale della Guardia di finanza e svolge le attività indicate nel decreto stesso.

7. In sede di prima attuazione del presente regolamento, i funzionari designati alla direzione degli uffici di cui ai commi 4 e 5 e delle relative strutture interne devono partecipare, prima dell'assunzione delle funzioni, ad apposite attività di aggiornamento e di formazione per il completamento della loro professionalità.

8. Ai fini di cui al comma 7, nonché allo scopo di consentire comunque la tempestiva attivazione dei rispettivi uffici, in sede di prima attuazione del presente regolamento i dirigenti delle strutture centrali, regionali e compartimentali dei dipartimenti debbono essere nominati almeno tre mesi prima dell'attivazione dei relativi uffici; i funzionari da destinare alla direzione degli uffici delle entrate e del territorio debbono essere nominati almeno sei mesi prima dell'attivazione degli uffici stessi. Durante il periodo intercorrente tra la data di nomina e quella di attivazione dei rispettivi uffici, i funzionari di cui al presente comma continuano ad esercitare le proprie funzioni, se già sono titolari di uffici esistenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 358 del 1991, salva restando la disciplina prevista per la frequenza di corsi presso la Scuola centrale tributaria, e sono invece, negli altri casi, sollevati dal prestare servizio presso gli uffici di rispettiva appartenenza, al fine di predisporre l'organizzazione degli uffici di nuova destinazione».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A7070

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione del consolato d'Italia di prima categoria in Teheran ed istituzione di una cancelleria consolare presso l'ambasciata nella stessa località.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il consolato d'Italia di prima categoria in Teheran è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Art. 2.

Presso l'ambasciata d'Italia in Teheran è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1996, una cancelleria consolare con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.

Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi preposti al controllo previsto dalla legge e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 1995

Il Ministro degli affari esteri
AGNELLI

p. *Il Ministro del tesoro*
VEGAS

95A6950

Soppressione del consolato d'Italia di prima categoria in Bordeaux ed istituzione di un vice consolato di prima categoria nella stessa località.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il consolato d'Italia di prima categoria in Bordeaux (Francia) è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Art. 2.

È istituito in Bordeaux un vice consolato di prima categoria alle dipendenze del consolato d'Italia di prima categoria in Tolosa a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi preposti al controllo previsto dalla legge e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 1995

Il Ministro degli affari esteri
AGNELLI

p. *Il Ministro del tesoro*
VEGAS

95A6951

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 396, recante: «Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale».

Il decreto-legge 20 settembre 1995, n. 396, recante: «Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 223 del 23 settembre 1995.

95A7044

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 22 novembre 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1590,24
ECU	2069,22
Marco tedesco	1128,23
Franco francese	327,01
Lira sterlina	2476,80
Fiorino olandese	1007,57
Franco belga	54,878
Peseta spagnola	13,152
Corona danese	291,23
Lira irlandese	2552,65
Dracma greca	6,819
Escudo portoghese	10,781
Dollaro canadese	1174,65
Yen giapponese	15,683
Franco svizzero	1398,01
Scellino austriaco	160,35
Corona norvegese	255,58
Corona svedese	244,15
Marco finlandese	377,64
Dollaro australiano	1178,69

95A7072

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica di Mortegliano ad accettare una donazione

Con decreto n. 6097/I Sett. del 3 ottobre 1995 del prefetto della provincia di Udine il direttore pro-tempore della Direzione didattica di Mortegliano è stato autorizzato ad accettare la donazione di un personal computer Olivetti completo di tastiera e monitor del valore di L. 250.000 disposta dall'agenzia di Mortegliano della Banca Credito Romagnolo.

95A6952

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «LAB/A»

È autorizzata l'immissione in commercio della seguente specialità medicinale con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto A.I.C. n. 691/1995 del 30 ottobre 1995

Specialità medicinale «LAB/A» (Lactobacillus fermentum), nella forma capsule vaginali.

Titolare A.I.C.: Dr. A. Tosi farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Novara, corso della Vittoria, 12/6, codice fiscale n. 00109210039.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati dalla società R.P. Scherer S.p.a., nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense, km. 20,100.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

6 capsule vaginali - A.I.C. n. 028974018 (in base 10) 0VN6Y2 (in base 32) - classe: C.

Composizione: ogni capsula vaginale contiene: principio attivo: Lactobacillus fermentum I-789 liofilizzato NLT 10^9 UFC. Eccipienti: trigliceridi a media catena. Silice (Aerosil 300). Gelatina F.U. Glicerolo F.U. Dimetilposilossano 1000. Titano biossido E 171 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: vulvovaginiti da Candida Albicans.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A6955

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse).

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Provvedimento n. 572/1995 del 30 ottobre 1995

Specialità medicinale «DENIBAN»: 12 compresse × mg 50.

Titolare A.I.C.: Synthelabo S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via P. Mascagni, 2.

Modifica apportata:

produttore: la produzione ed i controlli della specialità medicinale sono ora effettuati anche dalla società Synthelabo Groupe nello stabilimento sito in Quétigny (Francia) invece che dalla società Laboratoires Delagrange nello stabilimento sito in Chilly Mazarin (Francia). I controlli sul prodotto finito e le operazioni terminali di confezionamento continueranno ad essere effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Limito (Milano). Restano confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 574/1995 del 30 ottobre 1995

Specialità medicinale «GRANOCYTE»: 1 flaconcino liof. da 33,6 MIU (263 mcg) + 1 fiala solv. × ml 1; 5 flaconcini liof. da 33,6 MIU (263 mcg) + 5 fiale solv. × ml 1.

Titolare A.I.C.: Rhone-Poulenc Rorer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. G. Winckelmann, 2.

Modifica apportata:

produttore: la produzione in bulk della specialità medicinale è ora effettuata dalla società Chugai Pharmaceutical Co. Ltd sia nello stabilimento sito in Ukima sia in quello sito in Utsunomiya (Giappone). I controlli per l'Europa sul prodotto finito e le operazioni terminali di confezionamento sono effettuati dalla società Rhone Poulenc Rorer Pharma Specialites nello stabilimento sito in Maison Alfort (Francia), come precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 575/1995 del 30 ottobre 1995

Specialità medicinale «MYELOSTIM»: 1 flaconcino liof. da 33,6 MIU (263 mcg) + 1 fiala solv. × ml 1; 5 flaconcini liof. da 33,6 MIU (263 mcg) + 5 fiale solv. × ml 1.

Titolare A.I.C.: Chugai-Rhone-Poulenc di Antony (Francia), rappresentata per la vendita in Italia dalla Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale F. Testi, 330.

Modifica apportata:

produttore: la produzione in bulk della specialità medicinale è ora effettuata dalla società Chugai Pharmaceutical Co. Ltd sia nello stabilimento sito in Ukima (Tokyo) sia in quello sito in Utsunomiya (Giappone). I controlli per l'Europa sul prodotto finito e le operazioni terminali di confezionamento sono effettuati dalla società Rhone Poulenc Rorer Pharma Specialites nello stabilimento sito in Maison Alfort (Francia). Le operazioni terminali di confezionamento possono essere effettuate, in alternativa, anche dalla società Italfarmaco S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Milano, viale Fulvio Testi, 330.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto MTR n. 690/1995 del 30 ottobre 1995

Specialità medicinale «ALCALOSIO» nella forma e confezione: barattolo × g 150 di granulato effervescente, A.I.C. n. 020436022 (in base 10) 0MHP1Q (in base 32).

Titolare A.I.C.: Celsius S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via I Maggio, 4/b, codice fiscale 04282940156.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico S.I.T. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Mede (Pavia), via Cavour, 70 codice fiscale 01108720598. La specialità medicinale è prodotta, controllata e confezionata dalla società Fine Foods N.T.M. S.p.a. nello stabilimento sito in Brembate (Bergamo), via Grignano, 27, ove già ne veniva effettuata la preparazione.

Numeri di A.I.C.: barattolo di granulato effervescente × g 150. A.I.C. n. 020436198 (in base 10) 0MHP76 (in base 32).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti della specialità medicinale contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti e recanti la classificazione ai fini della fornitura non conforme a quella ora autorizzata, non possono esser più venduti a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 576/1995 del 30 ottobre 1995

Specialità medicinale «BRUFORT»: pomata 10% g 40.

Titolare A.I.C.: Lampugnani farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Bianca Maria, 33.

Modifica apportata:

produttore: la produzione della specialità medicinale sopraindicata è ora effettuata anche presso l'officina della ditta Sofar S.p.a., sita in Trezzano Rosa (Milano), via Firenze, 40. Sono confermate le autorizzazioni alla produzione in precedenza rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 577/1995 del 30 ottobre 1995

Specialità medicinale «RINO CALYPTOL»: spray nasale 15 ml.

Titolare A.I.C.: Rhone Poulenc Rorer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. G. Winckelmann, 2.

Modifica apportata:

produttore: la produzione, le operazioni terminali di confezionamento, il controllo del prodotto semilavorato, dello sfuso e del prodotto finito della specialità medicinale sopraindicata sono ora effettuati anche presso l'officina della ditta Montefarmaco S.p.a. in Pero (Milano), via Galilei, 7.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 578/1995 del 30 ottobre 1995

Specialità medicinale «NIROX»: 10 supp. 20 mg - 30 caps. 20 mg - crema 50g 1% «CROMOSAN» 12 bustine 250 mg.

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico Dr. Medici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in località Tor Maggiore Santa Palomba, Pomezia (Roma).

Modifica apportata:

la produzione ed i controlli della specialità medicinale sopraindicata sono ora effettuati anche presso l'officina della società Salus Researches S.p.a., sita in Roma, via Tiburtina, 1496.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 579/1995 del 30 ottobre 1995

Specialità medicinale «DINA»: 50 cpr div. 400 mg; «GLUTASAN "300"»: 10 fl. liof. 10 f. solv. 3 ml; «GLUTASAN "600"»: 10 fl. liof. 10 f. solv. 4 ml; «LUKADIN»: 1 f. 2 ml 0,5 g + sir.; «LUKADIN»: 5 f. 2 ml 0,5 g; «LUKADIN»: i.m. i.v. 1 fiala 1 g/4 ml; «MANDOLSAN»: i.m. i.v. 1 fl. 1 g + 1 f; «LENIARTRIL»: 10 supposte 500 mg; «LENIARTRIL»: 30 compresse 500 mg; «ZOLIN»: i.m. 1 fl. 1 g + f. 4 ml.; «CEBROTON»: 3 fiale 500 mg 4 ml; «CEBROTON»: 1 fiala 1000 mg 5 ml; «CEBROTON»: 3 fiale 1000 mg 5 ml; «CEBROTON»: 5 fiale 500 mg 4 ml; «CALCIOTON»: iniett. 5 fiale 1 ml. 100 U.I.; «CALCIOTON»: iniett. 5 fiale 1 ml. 50 U.I.; «OROTRIX»: 8 compresse rivestite 500 mg; «OROTRIX»: sospensione orale 100 ml; «NICARPIN»: 50 compresse 20 mg.

Titolare A.I.C.: Sancarlo farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in località Tor Maggiore Santa Palomba, Pomezia (Roma).

Modifica apportata:

produttore: la produzione ed i controlli della specialità medicinale sopraindicata sono ora effettuati anche presso l'officina della società Salus Researches S.p.a., sita in Roma, via Tiburtina, 1496.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 580/1995 del 30 ottobre 1995

Specialità medicinale «SALBUTARD»: 30 compresse 4 mg; 30 compresse 8 mg.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Candia, 26.

Modifica apportata:

produttore: la produzione, i controlli analitici sulle materie prime della specialità medicinale sopraindicata sono ora effettuati presso la ditta Glaxo S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Parma, S. Polo in Torrile, strada Asolana, 68. I controlli analitici sul prodotto finito sono ora effettuati anche presso l'officina della ditta A. Menarini Industrie farmaceutiche riunite S.r.l., sita in Firenze, via Sette Santi, 3.

Sono confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 581/1995 del 30 ottobre 1995

Specialità medicinale «MATRIX»: 10 flaconcini orali 1200 mg.

Titolare A.I.C.: Irbi S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Catania, via F. Gorgone, 6.

Modifica apportata:

produttore: la produzione della specialità medicinale sopraindicata è ora effettuata anche presso l'officina della ditta Geymonat S.p.a., sita in Anagni (Frosinone), via S. Anna, 2.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 582/1995 del 30 ottobre 1995

Specialità medicinale «FRAGMIN»: 6 sir. monouso 2500 UI 0,2 ml; 6 sir. monouso 5000 UI 0,2 ml.

Titolare A.I.C.: Pharmacia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch, 1.2.

Modifiche apportate:

estensione indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

profilassi delle trombosi venose profonde in chirurgia generale ed in chirurgia ortopedica;

profilassi della coagulazione extracorporea nell'emodialisi e nell'emofiltrazione fino alle quattro ore di durata.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento del foglio illustrativo deve essere effettuato entro dodici mesi.

95A6956

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. Ceramica Vavid, con sede in Napoli e unità in Pastorano (Napoli), per il periodo dal 28 maggio 1995 al 27 novembre 1995, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 28 novembre 1995 al 27 maggio 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché, all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6 del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Breda fucine meridionali, con sede in Bari e unità in Bari, per il periodo dal 1° giugno 1995 al 30 novembre 1995, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° dicembre 1995 al 31 maggio 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste, divisione motori diesel con sede e stabilimento di Trieste e base Genova, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 30 settembre 1994 al 29 marzo 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 30 marzo 1995 al 29 settembre 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste, divisione costruzioni militari, con sede in Genova, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 30 settembre 1994 al 29 marzo 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 30 marzo 1995 al 29 settembre 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intresud, con sede in Palermo e unità in Caltagirone (Catania), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 26 aprile 1995 al 25 ottobre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 26 ottobre 1995 al 25 aprile 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calcobit, con sede in Napoli e unità in Napoli, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 21 febbraio 1995 al 20 agosto 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 21 agosto 1995 al 20 febbraio 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Ricciolino Giovanni & Figli, con sede in Napoli e unità in Napoli, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 18 aprile 1995 al 17 ottobre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 18 ottobre 1995 al 17 aprile 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, e dipendenti dalla S.p.a. F.lli Costanzo, con sede in Misterbianco (Catania) e unità nazionali, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 21 gennaio 1994 al 20 luglio 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 21 luglio 1994 al 20 gennaio 1995, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 21 gennaio 1995 al 20 luglio 1995, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1995 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dall'11 novembre 1993 al 10 maggio 1994, della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria, con sede in Reggio Calabria e unità di Gioia Tauro (Reggio Calabria) e Reggio Calabria.

Parere comitato tecnico del 3 agosto 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, già disposta con decreto ministeriale del 24 novembre 1993 con effetto dall'11 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria, con sede in Reggio Calabria e unità di Gioia Tauro (Reggio Calabria) e Reggio Calabria, per il periodo dall'11 novembre 1993 al 10 maggio 1994.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - decreto dell'8 agosto 1991.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16057 del 26 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1995 a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 4 luglio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 4 luglio 1995 con effetto dal 2 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sitip, con sede in Trieste e unità di Muggia (Trieste), per il periodo dal 2 maggio 1995 al 1° agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 16 giugno 1995 con decorrenza 2 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1995:

1) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 24 agosto 1994 al 23 agosto 1995, della ditta S.p.a. ITLA - Industria trafileria laminazione acciai (Gruppo Falck), con sede in Milano e unità di Oggiono/Dolzago (Como).

Parere comitato tecnico del 20 settembre 1995 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 27 luglio 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. ITLA - Industria trafileria laminazione acciai (Gruppo Falck), con sede in Milano e unità di Oggiono/Dolzago (Como), per il periodo dal 24 agosto 1994 al 23 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1995 con decorrenza 24 agosto 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

2) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 24 agosto 1994 al 23 agosto 1995, della ditta S.r.l. Falck lamiere (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano).

Parere comitato tecnico del 20 settembre 1995 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Falck lamiere (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 24 agosto 1994 al 23 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 24 agosto 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

3) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Falck lamiere (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 24 febbraio 1995 al 23 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 24 febbraio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

4) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 24 agosto 1994 al 23 agosto 1995, della ditta S.r.l. Falck Vobarno (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Vobarno (Brescia) e ufficio vendita di Sesto S. Giovanni (Milano).

Parere comitato tecnico del 20 settembre 1995 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 6 aprile 1993 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Falck Vobarno (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Vobarno (Brescia) e ufficio vendita di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 24 agosto 1994 al 23 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 24 agosto 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

5) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 6 aprile 1993 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Falck Vobarno (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Vobarno (Brescia) e ufficio vendita di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 24 febbraio 1995 al 23 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 24 febbraio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

6) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendalele, relativa al periodo dal 24 agosto 1994 al 23 agosto 1995, della ditta S.p.a. Acciaierie di Bolzano (Gruppo Falck), con sede in Bolzano e unità di Bolzano.

Parere comitato tecnico del 20 settembre 1995 - favorevole

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Acciaierie di Bolzano (Gruppo Falck), con sede in Bolzano e unità di Bolzano, per il periodo dal 24 agosto 1994 al 23 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 24 agosto 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

7) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 24 agosto 1994 al 23 agosto 1995, della ditta S.r.l. Falck Vittoria (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni stabilimento e ufficio di Vittoria (Milano).

Parere comitato tecnico del 20 settembre 1995 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Falck Vittoria (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni stabilimento e ufficio di Vittoria (Milano), per il periodo dal 24 agosto 1994 al 23 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 24 agosto 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

8) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Falck Vittoria (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni stabilimento e ufficio di Vittoria (Milano), per il periodo dal 24 febbraio 1995 al 23 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 24 febbraio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

9) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 24 agosto 1994 al 23 agosto 1995, della ditta S.r.l. Falck nastri (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Solo per Sesto S. Giovanni - Divisione Unione (Milano).

Parere comitato tecnico del 20 settembre 1995 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Falck nastri (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità solo per Sesto S. Giovanni - Divisione Unione (Milano), per il periodo dal 24 agosto 1994 al 23 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 24 agosto 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

10) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale è intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto

ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Falck nastri (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità solo per Sesto S. Giovanni - Divisione Unione (Milano), per il periodo dal 24 febbraio 1995 al 23 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 24 febbraio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

11) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 24 agosto 1994 al 23 agosto 1995, della ditta S.r.l. Novate metallurgica - Novamet (Gruppo Falck), con sede in Novate Mezzola (Sondrio) e unità di Novate Mezzola (Sondrio).

Parere comitato tecnico del 20 settembre 1995 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Novate metallurgica - Novamet (Gruppo Falck), con sede in Novate Mezzola (Sondrio) e unità di Novate Mezzola (Sondrio), per il periodo dal 24 agosto 1994 al 23 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 24 agosto 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

12) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale è intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Novate metallurgica - Novamet (Gruppo Falck), con sede in Novate Mezzola (Sondrio) e unità di Novate Mezzola (Sondrio), per il periodo dal 24 febbraio 1995 al 23 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 24 febbraio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

13) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 24 agosto 1994 al 23 agosto 1995, della ditta S.p.a. A.F.L. - Falck (Gruppo Falck), con sede in Milano e sede di Sesto S. Giovanni (Holding) (Milano).

Parere comitato tecnico del 20 settembre 1995 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. A.F.L. - Falck (Gruppo Falck), con sede in Milano e sede di Sesto S. Giovanni (Holding) (Milano), per il periodo dal 24 agosto 1994 al 23 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 24 agosto 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

14) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale è intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. A.F.L. - Falck (Gruppo Falck), con sede in Milano e sede di Sesto S. Giovanni (Holding) (Milano), per il periodo dal 24 febbraio 1995 al 23 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 24 febbraio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

15) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 24 agosto 1994 al 23 settembre 1995, della ditta S.r.l. Falck informatica, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano).

Parere comitato tecnico del 20 settembre 1995 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 6 aprile 1993 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Falck informatica, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 24 agosto 1994 al 23 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 24 agosto 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

16) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale è intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 6 aprile 1993 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Falck informatica, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 24 febbraio 1995 al 23 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 24 febbraio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

17) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 24 agosto 1994 al 23 agosto 1995, della ditta S.r.l. Falck servizi, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano).

Parere comitato tecnico del 20 settembre 1995 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 6 aprile 1993 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Falck servizi, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 24 agosto 1994 al 23 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 24 agosto 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

18) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, è intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 6 aprile 1993 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Falck servizi, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 24 febbraio 1995 al 23 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 24 febbraio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1995 è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dall'8 febbraio 1995 al 18 giugno 1995, della ditta S.r.l. Handart, con sede in Fidenza (Parma) e unità di Fidenza (Parma).

Parere comitato tecnico dell'11 settembre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Handart, con sede in Fidenza (Parma) e unità di Fidenza (Parma), per il periodo dall'8 febbraio 1995 al 18 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1995 con decorrenza 8 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1995:

1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995 con effetto dal 21 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pirelli cavi, con sede in Milano e unità di Battipaglia (Salerno) e Livorno Ferraris (Vercelli), per il periodo dal 21 maggio 1995 al 20 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1995 con decorrenza 21 maggio 1995;

2) a seguito dell'approvazione relativa al del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 febbraio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 febbraio 1995 con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pirelli coordinamento pneumatici, con sede in Milano e unità: sede di Milano, per il periodo dal 3 gennaio 1995 al 31 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1995 con decorrenza 3 gennaio 1995;

3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 21 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Augusta Eli dal 30 dicembre 1994 Mecaer meccanica aeronautica, con sede in Roma e unità di Borgomanero (Novara), per il periodo dal 21 marzo 1995 al 20 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1995 con decorrenza 21 marzo 1995;

4) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 5 luglio 1993 al 4 luglio 1994, della ditta S.p.a. A.M.A. - Accessori macchine agricole, con sede in San Martino in Rio (Reggio Emilia) e unità di San Martino in Rio (Reggio Emilia).

Parere comitato tecnico del 15 giugno 1994 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 5 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. A.M.A. - Accessori macchine agricole, con sede in San Martino in Rio (Reggio Emilia) e unità di San Martino in Rio (Reggio Emilia), per il periodo dal 5 gennaio 1994 al 4 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 5 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 28 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Grundig Italiana, con sede in Trento e unità di Casalnuovo (Napoli), Roma e Trento, per il periodo dal 28 febbraio 1995 al 27 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1995 con decorrenza 28 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Art. 7, comma 7; legge n. 236/1993;

6) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 28 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Grundig italiana, con sede in Trento e unità di Funo C. (Bologna), per il periodo dal 17 luglio 1995 al 27 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995 con decorrenza 17 luglio 1995;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Art. 7, comma 7, legge n. 236/1993;

7) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Ligur pali, con sede in Tovo S. Giacomo (Savona) e cantieri vari in provincia di Savona, sede amministrativa tecnica.

Parere comitato tecnico dell'8 giugno 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Ligur pali, con sede in Tovo S. Giacomo (Savona) e cantieri vari in provincia di Savona, sede amministrativa tecnica, per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 aprile 1994 con decorrenza 28 febbraio 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 18264/9 del 13 luglio 1995;

8) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 31 maggio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 31 maggio 1995 con effetto dal 5 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.I.T.E. - Compagnia impianti telefonici elettrici, con sede in Firenze e unità di Arezzo, Firenze, Campi Bisenzio, Empoli, Figline V. (Firenze), per il periodo dal 5 marzo 1995 al 4 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 13 aprile 1995 con decorrenza 5 marzo 1995;

9) a seguito dell'approvazione relativa al del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 19 aprile 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1995 con effetto dal 1° marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ave Sud, con sede in Aprilia (Latina) e unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 1° marzo 1995 al 31 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 13 aprile 1995 con decorrenza 1° marzo 1995;

10) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995 con effetto dal 1° gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Unicoop cooperative tra consumatori riunite Valdicecina - Valdera, con sede in Castelnuovo Val di Cecina (Pisa) e unità di Larderello-Pomarance - San Dalmazio (Pisa), Montaione e Gambassi Terme (Firenze), Saline-Casciana Terme, Terricciola (Pisa), Sasso Pisano - Castelnuovo Val di Cecina (Pisa) e ufficio di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa), per il periodo dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1995 con decorrenza 1° luglio 1995;

11) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 31 maggio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 31 maggio 1995 con effetto dal 19 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Edilcoop, con sede in Crevalcore (Bologna) e unità nazionali, per il periodo dal 19 marzo 1995 al 2 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata l'11 aprile 1995 con decorrenza 19 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 18341/6 del 25 luglio 1995;

12) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 luglio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 luglio 1995 con effetto dal 17 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. E.K.R., con sede in Firenze e unità di Impruneta (Firenze), per il periodo dal 17 aprile 1995 al 16 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1995 con decorrenza 17 aprile 1995;

13) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 luglio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 luglio 1995 con effetto dal 18 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Engelhard, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 18 gennaio 1995 al 17 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata l'8 febbraio 1995 con decorrenza 18 gennaio 1995;

14) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 agosto 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 agosto 1995 con effetto dal 16 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Industria farmaceutica Serono (Gruppo Serono), con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 16 novembre 1994 al 15 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 16 novembre 1994;

15) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995 con effetto dal 20 dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fornaci D.C.B., con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 20 giugno 1995 al 19 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1995 con decorrenza 20 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1995 in favore dei lavoratori occupati a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1992 e dipendenti dalla S.p.a. Ricerca economica statistica servizi - Ress, con sede in Roma e unità di Roma, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° marzo 1995 al 31 agosto 1995.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 1° settembre 1995 al 29 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grafiche Spinelli, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unità di Sesto Fiorentino (Firenze), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 febbraio 1995 al 21 agosto 1995.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 22 agosto 1995 al 21 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Handart, con sede in Fidenza (Parma) e unità di Fidenza (Parma), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 giugno 1995 al 18 dicembre 1995.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 19 dicembre 1995 al 28 giugno 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Ind., con sede in Manoppello (Pescara) e unità e uffici di Manoppello (Pescara), Pontecorvo (Frosinone) e Rapolano Terme (Siena), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 2 marzo 1995 al 1° settembre 1995.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 2 settembre 1995 al 1° marzo 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1995 ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. Fibok, con sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo) e unità di Castiglion Fibocchi (Arezzo), per il periodo dal 15 marzo 1995 al 14 settembre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 15 settembre 1995 al 14 marzo 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 è accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1996, della ditta S.r.l. Romedit, con sede in Roma e unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Romedit, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 31 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 è accertata la permanenza della condizione di crisi aziendale, relativamente alla S.p.a. Lancio, con sede in Roma e unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lancio, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 15 novembre 1994 al 14 maggio 1995.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale dell'11 marzo 1995, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Editoriale Largo Consumo, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 21 agosto 1994 al 20 febbraio 1995.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 è accertata la permanenza della condizione di crisi aziendale, relativamente alla S.p.a. Iniziative Editoriali, con sede in Milano e unità di Milano.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative Editoriali, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995.

95A6828

MINISTERO DELL'INTERNO

138° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93, n. 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94, n. 197/94, n. 219/94, n. 279/94, n. 2/95, n. 147/95, n. 171/95 e n. 190/95 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **9219** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 26 ottobre 1995:*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PARA ORDNANCE» MOD. P 16.40 BIG SPECIAL 3
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 216
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: CANADA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: CHIOCCHIO ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. **9220** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2972 C-80 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «WAFFEN VERATSCHNIG» MOD. 65
Calibro: MM 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 580
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: LEITER HUBERT RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BURGGRAFLER WAFFENECKE LEITER HUBERT CO. S.N.C.
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. **9221** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.178-C-95 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «FURTSCHEGGER» MOD. HEEREN
Calibro: MM 6 × 62 FRERES
Numero delle canne: UNA (CON PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: DE GERONE SILVIA IMPORTATRICE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 9222 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.177-C-95 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma

Tipo: FUCILE
Denominazione: «FURTSCHEGGER» MOD. HEEREN
Calibro: MM 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: DA CORTÀ MAURIZIO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 9223 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10293-C-80 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. SMITH & WESSON 1875 SCHOFIELD S.A.
Calibro: 45 COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. 6
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 270
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

Nota L'arma può essere corredata di cilindro intercambiabile camerato per impiegare la cartuccia in cal. ACP con palla in piombo nudo priva di qualsiasi tipo di incamiciatura o blindatura sia parziale che totale.

N. 9224 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2583-C-79 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «P. BERETTA» MOD. EXPRESS S 689 E
Calibro: 444 MARLIN
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1058
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PICCHETTI MARIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FABBRICA D'ARMI P. BERETTA S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 9225 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2654-C-79 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «ZOLI ANTONIO» MOD AVI
Calibro: MM. 5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM 1025
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FABBRICA D'ARMI ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 9226 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.299-C-93 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «KIMAR» MOD. 92 AUTO
Calibro: MM. 8 DA SALVE
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 18
Lunghezza delle canne: MM. 132
Lunghezza dell'arma: MM. 215
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FEDERICI SUSANNA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «KIMAR S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

N. 9227 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.299-C-93 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «KIMAR» MOD. 92 AUTO
Calibro: MM. 9 DA SALVE
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 11
Lunghezza delle canne: MM. 132
Lunghezza dell'arma: MM. 215
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FEDERICI SUSANNA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «KIMAR S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

N. 9228 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. TRG-S
Calibro: MM. 6,5 × 55
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 580
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9229 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. TRG-S
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1160
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9230 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. TRG-S
Calibro: MM. 7 x 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 580
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9231 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. TRG-S
Calibro: MM. 9,3 x 62
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 580
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9232 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD TRG-S
Calibro: 25-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 580
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9233 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. TRG-S
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 580
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9234 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9103-C-89 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 70
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610 CON COMPENSATORE MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIOVANMARCO ALBERTO BASSANO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9235 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9103-C-89 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 70
Calibro: 30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560 CON COMPENSATORE MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIOVANMARCO ALBERTO BASSANO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9236 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9103-C-89 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 70
Calibro: 264 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610 CON COMPENSATORE MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIOVANMARCO ALBERTO BASSANO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9237 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9103-C-89 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 70
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560 CON COMPENSATORE MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIOVANMARCO ALBERTO BASSANO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9238 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 9103-C-89 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 70
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610 CON COMPENSATORE MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIOVANMARCO ALBERTO BASSANO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9239 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9103-C-89 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 70
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 510 CON COMPENSATORE MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIOVANMARCO ALBERTO BASSANO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9240 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9103-C-89 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 70
Calibro: 338 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610 CON COMPENSATORE MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIOVANMARCO ALBERTO BASSANO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9241 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145-C-80 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «REMINGTON» MOD. SEVEN MS
Calibro: MM. 6 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 510
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AMBROSIO LEONE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PAGANINI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9242 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145-C-80 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «REMINGTON» MOD. SEVEN MS
Calibro: MM. 7-08 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 510
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AMBROSIO LEONE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PAGANINI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 9243 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145-C-80 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «REMINGTON» MOD. SEVEN MS
Calibro: 22-250 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 510
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AMBROSIO LEONE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PAGANINI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 9244 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145-C-80 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «REMINGTON» MOD. SEVEN MS
Calibro: 35 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 510
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AMBROSIO LEONE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PAGANINI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 9245 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145-C-80 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «REMINGTON» MOD. SEVEN MS
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 510
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AMBROSIO LEONE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PAGANINI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 9246 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145-C-80 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «REMINGTON» MOD. SEVEN MS
Calibro: 223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 510
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AMBROSIO LEONE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PAGANINI S.P A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9247 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145-C-80 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «REMINGTON» MOD. SEVEN MS
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 510
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AMBROSIO LEONE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PAGANINI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N 9248 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145-C-80 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «REMINGTON» MOD. SEVEN MS
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. 4
Lunghezza delle canne: MM. 510
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AMBROSIO LEONE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PAGANINI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9249 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145-C-80 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «REMINGTON» MOD. SEVEN MS
Calibro: 350 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 510
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AMBROSIO LEONE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PAGANINI S:P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9250 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10950-C-91 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. BORDER PATROL
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6
Lunghezza dell'arma: MM. 216
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AVARONE PIERLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 9251 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10950-C-91 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA MONOCOLPO
Denominazione: «COLT» MOD. CAMP PERRY (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 203,2
Lunghezza dell'arma: MM. 340
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (A TAMBURO BASCULANTE)
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AVARONE PIERLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 9252 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10950-C-91 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA MONOCOLPO
Denominazione: «COLT» MOD. CAMP PERRY (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 254
Lunghezza dell'arma: MM. 390,8
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (A TAMBURO BASCULANTE)
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AVARONE PIERLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 9253 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10950-C-91 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. COBRA
Calibro: 32 NEW POLICE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 50,8
Lunghezza dell'arma: MM. 170
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AVARONE PIERLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 9254 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10950-C-91 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. FRONTIER SCOUT
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 120
Lunghezza dell'arma: MM. 252
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AVARONE PIERLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

Nota: L'arma è fornita con tamburo di ricambio in cal. 22 Magnum.

N. 9255 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10950-C-91 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. OFFICIAL POLICE
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 260
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AVARONE PIERLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 9256 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10950-C-91 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. POLICE POSITIVE
Calibro: 32 NEW POLICE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 235
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AVARONE PIERLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 9257 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10950-C-91 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. 1904 OFFICER'S (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 38 LONG COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 190
Lunghezza dell'arma: MM. 324
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AVARONE PIERLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 9258 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10950-C-91 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. POLICE POSITIVE
Calibro: 38 NEW POLICE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 260
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AVARONE PIERLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 9259 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD. 98 ORIGINAL
Calibro: MM. 6,5 × 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore-serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9260 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD. 98 ORIGINAL
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore-serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9261 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD. 98 ORIGINAL
Calibro: MM. 7 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore-serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9262 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2963-C-80 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD 98 ORIGINAL
Calibro: MM. 8 × 57 JS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore-serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9263 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50.2963-C-80 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD. 98 ORIGINAL
Calibro: MM. 9,3 × 62
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore-serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9264 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma.

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD. 98 ORIGINAL
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore-serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore. BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N 9265 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD. 98 ORIGINAL
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore-serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **9266** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD. 98 ORIGINAL
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore-serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **9267** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD. 98 ORIGINAL
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore-serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **9268** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD. 98 ORIGINAL
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore-serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **9269** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5617-C-83 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BULL» MOD. M-5 COMMANDER
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 18
Lunghezza delle canne: MM. 108
Lunghezza dell'arma: MM. 206
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ISRAELE
Stato o Stati da cui è importata: ISRAELE
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BENVENUTI TRADING S.A.S.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 9270 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5617-C-83 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BULL» MOD. M-5 COMMANDER
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM. 108
Lunghezza dell'arma: MM. 206
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ISRAELE
Stato o Stati da cui è importata: ISRAELE
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BENVENUTI TRADING S.A.S.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 9271 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5617-C-83 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BULL» MOD. M-5 STANDARD
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 222
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ISRAELE
Stato o Stati da cui è importata: ISRAELE
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BENVENUTI TRADING S.A.S.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 9272 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5617-C-83 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BULL» MOD. M-5 COMMANDER
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16
Lunghezza delle canne: MM. 108
Lunghezza dell'arma: MM. 206
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ISRAELE
Stato o Stati da cui è importata: ISRAELE
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BENVENUTI TRADING S.A.S.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 9273 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5617-C-83 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BULL» MOD. M-5 STANDARD
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 18
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 222
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ISRAELE
Stato o Stati da cui è importata: ISRAELE
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BENVENUTI TRADING S.A.S.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 9274 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5617-C-83 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BULL» MOD. M-5 STANDARD
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 222
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ISRAELE
Stato o Stati da cui è importata: ISRAELE
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BENVENUTI TRADING S.A.S.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 9275 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5617-C-83 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAXONIA-LEADER» MOD. HUNTER SPECIAL
Calibro: 222
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600 CON COMPENSATORE INTEGRATO
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BENVENUTI TRADING S.A.S.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9276 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5617-C-83 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAXONIA-LEADER» MOD. HUNTER SPECIAL
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 600 CON COMPENSATORE INTEGRATO
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BENVENUTI TRADING S.A.S.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9277 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5617-C-83 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAXONIA-LEADER» MOD. HUNTER SPECIAL
Calibro: MM. 7 x 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 600 CON COMPENSATORE INTEGRATO
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BENVENUTI TRADING S.A.S.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **9278** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5617-C-83 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAXONIA-LEADER» MOD. MARKSMAN
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 650 CON COMPENSATORE INTEGRATO
Lunghezza dell'arma: MM. 1170
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BENVENUTI TRADING S.A.S.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **9279** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. SAFARI (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 7 × 65 R/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **9280** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. SAFARI (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 7 × 65 R/5,6 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **9281** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. SAFARI (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 7 × 65 R/22 HORNET
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **9282** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD: SAFARI (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 7 × 65 R/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: --
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**.

N. **9283** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. SAFARI (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 8 × 57 JRS/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **9284** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. SAFARI (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 8 × 57 JRS/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **9285** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. SAFARI (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 8 × 57 JRS/22 HORNET
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: -
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9286 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 9350-C-89 in data 26 ottobre 1995*

Descrizione dell'arma.

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. SAFARI (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM 8 × 57 JRS/222 REMINGTON
Numerò delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9287 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 9350-C-89 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma.

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. SAFARI (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 9,3 × 74 R/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9288 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. SAFARI (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 9,3 × 74 R/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9289 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma.

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD SAFARI (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 9,3 × 74 R/22 HORNET
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9290 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione. «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. SAFARI (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 9,3 × 74 R/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9291 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. SAFARI (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 444 MARLIN
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 950
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9292 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4863-C-82 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «MENEGON RENATO» MOD. BRENTA (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 7 × 65 R/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MENEGON RENATO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9293 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4863-C-82 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «MENEGON RENATO» MOD. BRENTA (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 7 × 65 R/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MENEGON RENATO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9294 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4863-C-82 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «MENEGON RENATO» MOD. BRENTA (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 7 × 65 R/22 HORNET
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MENEGON RENATO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9295 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4863-C-82 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma.

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «MENEGON RENATO» MOD. BRENTA (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 7 × 65 R/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MENEGON RENATO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9296 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4863-C-82 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «MENEGON RENATO» MOD. BRENTA (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 8 × 57 JRS/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MENEGON RENATO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9297 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4863-C-82 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «MENEGON RENATO» MOD BRENTA (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 8 × 57 JRS/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MENEGON RENATO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9298 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4863-C-82 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «MENEGON RENATO» MOD. BRENTA (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 8 × 57 JRS/22 HORNET
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MENEGON RENATO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9299 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4863-C-82 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «MENEGON RENATO» MOD. BRENTA (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 8 × 57 JRS/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MENEGON RENATO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9300 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4863-C-82 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «MENEGON RENATO» MOD. BRENTA (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 9,3 × 74 R/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MENEGON RENATO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9301 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4863-C-82 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «MENEGON RENATO» MOD. BRENTA (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 9,3 × 74 R/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MENEGON RENATO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9302 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 4863-C-82 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «MENEGON RENATO» MOD. BRENTA (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 9,3 × 74 R/22 HORNET
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MENEGON RENATO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9303 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4863-C-82 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «MENEGON RENATO» MOD BRENTA (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 9,3 × 74 R/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MENEGON RENATO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9304 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 508-C-94 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SUPER SPORT CUSTOM» MOD. UNIVERSAL SHOOTING ACCADEMY (TACCA DI MIRA REGOLABILE) (FINITURA BRUNITA, SABBIATA E CROMATA)
Calibro: 38 SUPER AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 19
Lunghezza delle canne: MM. 170 CON COMPENSATORE
Lunghezza dell'arma: MM. 263
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: MURA GAVINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA FRACASSI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9305 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4532-C-81 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FIOCCHI» MOD. ST 2000 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 130
Lunghezza dell'arma: MM. 300
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PAOLO FIOCCHI PRESIDENTE DELLA DITTA «FIOCCHI MUNIZIONI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9306 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FEINWERKBAU» MOD. C 55 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 190 CON FRENO DI BOCCA MM. 210
Lunghezza dell'arma: MM. 380
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO A GAS COMPRESSO CO2 (GRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CHIOCCHIO ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 10**

Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo. L'arma prodotta anche in versione per mancino, può essere corredata di caricatore monocolpo.

N. 9307 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FEINWERKBAU» MOD. P 30 (MIRINO INTERCAMBIABILE)
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 240
Lunghezza dell'arma: MM. 420
Funzionamento: ARIA COMPRESSA (GRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CHIOCCHIO ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 9**

Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo. L'arma può essere prodotta anche in versione per mancino.

N. 9308 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 26 ottobre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «FEINWERKBAU» MOD. 602 (GRILLETTO REGOLABILE E DIOTTRA MICROMETRICA)
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650 DI CUI 425 AD ANIMA RIGATA
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CHIOCCHIO ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo. L'arma può essere prodotta anche in versione per mancino.

NOTE

Al n. 9005 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «DANIELE TINCANI» Mod. ELITE cal. 30-60 (canna MM. 610) è inserita la seguente nota: sull'arma oltre al marchio di fabbrica «DANIELE TINCANI» possono comparire marchi e/o single: MAUSER - DWM - CZ Brno - FN nei modelli K98 e 1908.

Al n. 9006 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «DANIELE TINCANI» Mod. ELITE cal. 300 H. & H. MAGNUM (canna MM. 610) è inserita la seguente nota: sull'arma oltre al marchio di fabbrica «DANIELE TINCANI» possono comparire marchi e/o single: MAUSER - DWM - CZ Brno - FN nei modelli K98 e 1908.

Al n. 9007 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «DANIELE TINCANI» Mod. ELITE cal. 338 WINCHESTER MAGNUM (canna MM. 610) è inserita la seguente nota: sull'arma oltre al marchio di fabbrica «DANIELE TINCANI» possono comparire marchi e/o single: MAUSER - DWM - CZ Brno - FN nei modelli K98 e 1908.

Al n. 9008 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «DANIELE TINCANI» Mod. REMINGTON SEVEN cal. mm. 6 PPC (canna MM. 570) è inserita la seguente nota: sull'arma oltre al marchio di fabbrica «DANIELE TINCANI» può comparire anche il marchio della REMINGTON ARMS COMPANY.

Al n. 9009 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «DANIELE TINCANI» Mod. REMINGTON 700 cal. mm. 6 PPC (canna MM. 560) è inserita la seguente nota: sull'arma oltre al marchio di fabbrica «DANIELE TINCANI» può comparire anche il marchio della REMINGTON ARMS COMPANY.

Al n. 8931 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «P. BERETTA» Mod. 96 COMBAT (tacca di mira regolabile) cal. 40 SMITH & WESSON (canna MM. 150), si precisa che la canna è munita di contrappeso e di si inserisce la seguente nota: l'arma può essere corredata di canna intercambiabile lunga MM. 125 priva di contrappeso.

Parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi nella seduta del 26 settembre 1995.

Al n. 8932 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «P. BERETTA» Mod. 98 COMBAT (tacca di mira regolabile cal. 9 × 21 I.M.I. (canna MM. 150), si precisa che la canna è munita di contrappeso e si inserisce la seguente nota: l'arma può essere corredata di canna intercambiabile lunga mm. 125 priva di contrappeso.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 26 settembre 1995.

Al n. 7445 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «F.LLI TANFOGLIO» Mod. TA 38 S.A.S. (mirino e tacca di mira regolabili) (finitura brunita o cromata) cal. 38 Super Auto (canna provvista di freno di bocca MM. 135) è inserita la seguente nota: l'arma può essere denominata anche Mod. P 23 S.

Inoltre, la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 5596 del 13 giugno 1994, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Pareri espressi dalla Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi nella seduta del 26 settembre 1995.

Al n. 7447 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «F.LLI TANFOGLIO» Mod. TA 45 S (mirino e tacca di mira regolabili) (finitura brunita o cromata) cal. 45 HP (canna provvista di freno di bocca MM. 135) è inserita la seguente nota: l'arma può essere denominata anche Mod. P 45 S.

Inoltre, la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 5596 del 13 giugno 1994, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Pareri espressi dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 26 settembre 1995.

Al n. 7444 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «F.LLI TANFOGLIO» Mod. TA 10 S (mirino e tacca di mira regolabili) (finitura brunita o cromata) cal. MM. 10 AUTO (canna provvista di freno di bocca MM. 135) è inserita la seguente nota: l'arma può essere denominata anche Mod P 10 S.

Inoltre, la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 5596 del 13 giugno 1994, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Pareri espressi dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 26 settembre 1995.

Al n 8431 del Catalogo è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «SAKO» Mod. FINNSCOUT P94 S (tacca di mira micrometrica) cal. 22 LONG RIFLE (canna MM. 560).

La Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, nella seduta del 26 settembre 1995, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 05490/3 del 18 maggio 1995, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

RETTIFICHE

Al n. 2328 del Catologo dove è scritto: Lunghezza delle canne: MM. 750, leggasi: Lunghezza delle canne: MM. 740.

Al n. 9052 del Catologo dove è scritto Calibro: 12-72 (12 MAGNUM A PALLA UNICA ASCIUTTA), leggasi: Calibro: 12-76 (12 MAGNUM A PALLA UNICA ASCIUTTA).

Al n 9122 del Catalogo dove è scritto in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.23913-C-80, leggasi: in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-2913-C-80.

Al n 8996 del Catalogo dove è scritto: Calibro: 45-70 WINCHESTER, leggasi: Calibro: 45-70.

La nota inserita al numero di Catalogo 9073 è sostituita dalla seguente: L'arma può essere corredata di canne lunghe MM. 243, dotate dei relativi estrattori e camerate per impiegare cartucce nei seguenti calibri: MM. 9 × 21 I.M.I., 40 SMITH & WESSON e 45 HP.

Le canne nei calibri 357 MAGNUM, MM. 9 × 21 I.M.I., 40 SMITH & WESSON e 45 HP possono essere fornite di compensatore, nel qual caso la lunghezza delle stesse risulterà MM. 283. Lo spostamento del tassello di chiusura dell'arma consente la percussione centrale o anulare.

95A6905

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione delle imposte dirette erariali dovute dalla Latteria Universo S.p.a. di Frosinone

Con decreto 12 ottobre 1995 la riscossione del carico tributario di L. 83.673.300, dovuto dalla Latteria Universo S.p.a. di Frosinone è stata sospesa ai sensi del terz'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. La sezione staccata di Frosinone, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per l'eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

95A6954

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 8 aprile 1993, vistato dalla Ragioneria l'11 maggio 1993 al n. 179, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dagli eredi Ghirardi consistente in un immobile costituito da un fabbricato (serra) situato nel comune di Toscolano Maderno (Brescia), località Religione, censito al catasto edilizio urbano alla partita n. 1001721, sez. Toscolano, foglio n. 30, mappale n. 3965, via Religione, piano terreno, dall'area sui cui è costruito il fabbricato e dall'area annessa distinte al catasto terreni rispettivamente, mappale n. 3965 di ettari 0.34.20, ente urbano e mappale n. 856 di ettari 0.65.80, seminativo di classe prima, R.D.L. 42.770 - R.A.L. 26.320. Nella stazione esiste inoltre una collezione di piante oggetto di sperimentazione presenti e nella serra e nel fondo, a cui è stato attribuito dall'U.T.E. di Brescia un valore di L. 530.000.000.

95A6953

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare: S01A «statistica», disciplina «statistica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A7056

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300